RISPOSTA DEL CARD. BELLARMINO A DVE LIBRETTI,

Vno de' quali s'intitola

Risposta di vn Dottore di Theologia, ad una lettera scrittagli da vn Reuerendo suo amico, sopra il Breue di Censure dalla Santità di Paolo V. publicate contra i Signori Venetiani.

Et l'altro,

Trattato, & risolutione sopra la validità delle Scommuniche di Gio. Gersone Theologo, & Cancellier Parisino, tradotto dalla lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà in opuscoli due.

IN VITERBO,
Appresso Girolamo Discepolo. M D C VI.

Con licenza de' Superiori.

RISPOSTA
DEL CARDINAL
BELLARMINO, AD VNA LETTERA SENZA NOME DI AVTORE.

Sopra il Breue di Censure, dalla Santità di Paolo Quinto, publicate contro li Signori Venetiani.

QVESTA nuoua licenza di stampare libretti in Venetia senza nomi di Autori, senza licenza del Superiore Ecclesiastico, senza notare il tempo, & luogo della Stampa, è vn segno manifesto, che la disubidiēza và crescendo con euidente pericolo della Fede. Perche il sacro Concilio generale Tridentino non per altro ha ordinato nella Sessione 4. che non si possino stampare libri di cose Sacre senza nomi di Autore, & approuati prima dall'Ordinario, sotto pena di Scommunica, & l'approbatione si vegga nel principio del Libro, se non per chiuder la porta all'heresie, le quali per via di simili libretti sogliono introdursi nelle Città, & Prouincie. Hora chi vede, che hoggi nel Venetiano non si stima più l'auttorità del sacro Concilio nella Scommunica da esso minacciata, nè il pericolo dell'heresie, & che ogni giorno vengono fuora libretti pieni di errori senza nome di chi li ha composti, & senza nessuna approbatione: che può giudicare altro, se non che in breue sia quella Città, senza accorgersene, per trouarsi infetta della peste dell'heresia, la quale non solo è perniciosa alle anime, alle qual toglie il fondamento della salute: ma anco è la perturbatione, & rouina delli stati. Ma già che io non posso a tanto male porgere più efficace rimedio, nō lasciarò di fare quel poco, che posso, con refutare simili libretti quando mi venghino alle mani, sperando che altri più dotti di me faranno il medesimo, & doue non arriuarà vna risposta, arriuarà l'altra, & con l'istesso Spirito di santa carità procuraremo l'aiuto de' nostri fratelli, pregando l'Onnipotente Dio, che con occhi di misericordia risguardi quelli, che per giusto suo giudicio cominciano a mostrarsi di essere dati in senso reprobo.

Mi é venuto alle mani vn libretto di vno, che si intitola Dottore di Theologia, & risponde, ò finge di rispondere ad vn suo amico Sacerdote, dal quale era stato dimandato, se le Censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. contro li Signori Venetiani fussero valide, ò inualide, & se non ostante simi-

li Censure potesse nella sua Chiesa celebrare le Messe, & ministrare i Sacramenti, come prima faceua. La risposta sua è, che le sudette censure sono inualide, & nulle: & che senza scrupulo possono i Sacerdoti in Venetia, & nel resto dello stato celebrare le Messe, & i diuini officij, & ministrare i Sacramenti, come prima faceuano. Et per procedere Theologicamente (come egli dice) riduce tutta questa materia ad otto propositioni. Noi dunque proporremo fedelmente le sue propositioni, & a ciascheduna aggiogneremo la risposta, & lasciaremo che gl'huomini giuditiosi considerino se questo Theologo è Dottore, ò seduttore: & acciò non si possa lamentare, che habbiamo tralasciato alcuna cosa metteremo le sue parole.

Prima Propositione dell'Autore.

LA potestà, che hanno i Principi secolari, anzi l'istesso Sommo Pontefice, come Principe temporale di Stati, & Prouincie che possede è loro concessa immediatamente da Dio senza alcuna eccettione. Per intelligenza, & chiarezza di questa propositione deuesi auuertire, che de iure gentium è stato introdotto il dominio, & la seruitù; il commandare del Prencipe, & l'vbidire del suddito in quattro modi, cioè per elettione, per heredità, per donatione, ò iure belli: in maniera, che tutti quei Principi, che in vno di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel trono del Principato, sono giusti, e legitimi Signori. Questi dico, che hanno l'autorità da Dio di commandare, di far leggi, di essigere il tributo, di giudicare, di gastigare i suoi sudditi senza alcuna eccettione.

RISPOSTA.

QVesta prima propositione contiene duoi chiarissimi errori. Il primo è in quella parola immediatamente; il secondo in quella, senza eccettione. Et per dire prima del secondo, che è più chiaro: se quella parola, senza eccettione, s'intenda senza eccettione di sudditi è erronea, perche sopra de Chierici non hanno potestà i Principi secolari, essendo che sono esenti, almeno de iure humano, secondo tutti gli Autori Catholici, se bene come diremo appresso, sono esenti anco de iure diuino. Se s'intende senza eccettione di potestà, è propositione heretica, perche nõ ci è potestà di Principe nissuno Christiano, che non sia sottoposta alla potestà del Vicario di Christo in qualche modo: poiche il Vicario di Christo è Pastore vniuersale, & capo di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati che siano. Se s'intẽda senza eccettione de negotij, & casi è propositione similmẽte heretica, perche secõdo le Scritture sãte, & i sacri Cõcilij, i negotij spirituali nõ sono sottoposti a Laici, ma solo alli Ecclesiastici, & in questo sono cõcordi tutti i Dottori, così Theologi, come Canonisti. Ma veniamo alla parola immediatamẽte. Questa parola può intendersi in due modi; primo che i Principi, in quãto Superiori hãno immediatamente da Dio potestà di commandare a loro sudditi, cioè che il commandamento dell'obedienza sia immediatamente da Dio, & questo è vero, & nessuno l'hà mai

negato;

negato, essendo che nõ saria Superiore, se nõ potesse cõmandare, & non saria suddito se non fusse obligato ad obedire: & cosi cõmanda Dio nelle Scritture sacre, & l'insegna la ragione naturale, che ogni suddito obedisca al suo Superiore. Secõdo che i Principi seculari habbiano da Dio immediatamente per sudditi questi ò quei popoli, come per essempio, il Rè Christianissimo li Francesi, il Rè Catholico li Spagnuoli, la Republica di Venetia i Venetiani, & per consequenza habbiano potestà sopra di tali popoli. Et questo è falso manifestamente, & l'Autore istesso di questo libretto è forzato dalle sue parole a confessarlo. Perche dechiarando la sua propositione dice, che in quattro modi s'acquistano i Principati, per elettione, per heredità, per donatione, & iure belli, cioè per ragione di giusta guerra. Et certo questi titoli non sono diuini, ma humani, & se mediante questi titoli l'huomo acquista dominio, & potestà sopra di questi ò di quei popoli, dunque non ha tal potestà da Dio immediatamente: ma mediante la elettione, come l'Imperatore, & il Rè di Polonia, ò mediante la successione hereditaria, come li Regi di Spagna, & Francia, ò mediante la donatione, come li Principi feudatarij, ò mediante la giusta guerra, come già Gottifredo, & altri Signori acquistorno la Terra Santa. Onde chi domandasse al Rè Christianissimo con che ragione possiede la Francia, non direbbe, iure diuino, ma per ragione di successione hereditaria, & chi domandasse al Doge di Venetia con che ragione hà il suo principato, non risponderebbe per ragione diuina, mà per elettione humana. Et questa è la differenza frà il Principato Ecclesiastico del Papa, & i Principati secolari, & politici: che il Papa non solo commanda a tutti li Christiani per quella ragione vniuersale ordinata da Dio, che li Superiori commandino a' sudditi: ma perche ha da Dio immediatamente tutti li Christiani per sudditi: e se bene il Papa si elegge dalli Cardinali, nondimeno nõ ha la potestà da Cardinali, ma da Dio, il quale disse a S. Pietro, & in lui alli successori, Pasce oues meas. Et questo si dimostra con vna euidẽtissima ragione, perche il Papa nõ può alienare dal suo Primato Apostolico nessuna Prouincia, nè Città, ne persona, nè è possibile che sia vero Papa, & nõ sia Superiore de tutti li Christiani, & questo perche il titolo della sua potestà è diuino. Ma li Regi, & Princip secolari posson perdere i loro sudditi, ò tutti, ò parte: & possano loro stessi alienare qualche Città, ò Prouincia, & sottoporla ad vn'altro Principe, & cosi non hauere più potestà sopra quella Città, ò Prouincia, perche il titolo della loro potestà non è diuino, mà humano. Similmente nessuno può sminuire la potestà del sommo Põtefice, ò sia il Collegio de' Cardinali, ò il Cõcilio generale, ò l'istesso Sommo Pontefice, perche la potestà Papale, essendo immediatamente da Dio nõ è sottoposta alla volontà di creature. Il contrario vediamo ne' Principati secolari, che spesso gli viene sminuita la potestà, ò da popoli, ò da Principi superiori, & tal volta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere, & per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici. Il che tutto auuie-

to auuiene, perche la potestà loro nō è da Dio immediatamēte, ma da gl'huomini. Et se li Principi secolari nō hāno potestà da Dio immediatamēte sopra i Laici, molto meno l'hanno sopra de' Chierici, i quali sono esenti, come diremo appresso per ragione humana, & diuina. Dunque la propositione vera sarà questa, i Principi secolari non hanno potestà sopra de' Laici loro sudditi da Dio immediatamente, ma mediante qualche giusto titolo humano, & sopra de' Chierici habitanti ne' loro dominij, non hanno potestà, ne diuina, ne humana.

Autore.

LA dottrina non è mia, è dell' Apostolo S. Paolo nell'epistola de' Romani nel cap. 13. anzi è dello Spirito Santo, che con la bocca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse, le parole dell' Apostolo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi a Deo. Questo luogo esponendo S. Gio. Chrisostomo dice: Fecit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, vt politicas euertat, sed vt ad melius instituat, ostendens quod istæ omnibus imperentur, & monachis, & Sacerdotibus, nō solū sæcularibus, id quod statim in initio declarat. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiā si Apostolus sis, etiam si Euangelista, etiam si Propheta, siue tādem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio.

RISPOSTA.

L'Autorità di S. Paolo al cap. 13. della epistola alli Romani, parla della potestà in vniuersale, & insegna, che è diuina ordinatione, che il suddito obedisca al Superiore; mà non insegna, che il Principe secolare habbia le tali, ò le tali persone per suddite per ragione diuina immediatamente. Et è verissimo che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamente, come fu quella di Moisè, & di Aron, & hoggi è quella del Papa: alcuna è da Dio mediante la successione, o elettione, o altro titolo humano. Et a quel testimonio di S. Gio. Chrisostomo sopra S. Paolo, rispondo, che quel Santo non dice, che li Sacerdoti, & Monaci sono obligati per l'autorità di S. Paolo obedire a Principi secolari: ma alli suoi Superiori, qualunque si siano. Se bene anco è vero, che li Ecclesiastici hanno da osseruare quelle leggi ciuili, che nō sono contrarie alle Ecclesiastiche, & sono necessarie per il commercio, che hanno li Ecclesiastici con i laici: perche, come scriue Papa Nicolò all'Imperatore, nel corso delle cose temporali la Chiesa si serue delle leggi Imperiali, tuttauia a questa osseruanza delle leggi de' Principi secolari, sono li Ecclesiastici obligati quanto alla direttione, non quanto alla forza, cioè, Vi rationis, non vi legis. Come per essempio, se il Principe temporale tassa il prezzo de' grani, sono obligati li Ecclesiastici a vendere, & comprare a quel prezzo tassato: non perche siano obligati a quella legge, ma perche sono obligati a vendere, & comprare secondo il prezzo giusto: & in quel luogo la ragione detta, che quello sia il giusto prezzo, che è tassato dal Principe. Ma se per sorte qualche Ecclesiastico non

ſtico non oſſerua quella legge, non per queſto può eſſer chiamato in giuditio,ne punito dal Principe laico, al quale non è ſoggetto; ma ſi bene dal ſuo Superiore Eccleſiaſtico.

Autore.

LAonde nell'antica Legge,ſe bene i Leuiti hebbero vn ſommo Sacerdote,cioè Aron,tutta volta nelle coſe temporali,& nelle cauſe,& giuditij rimaſero ſoggetti a Moisè loro Principe temporale,come ben proua il Couarruuias.

RISPOSTA.

MOisè era ſommo Sacerdote inſieme cõ Aron,& era per diuina diſpoſitione eſtraordinaria, maggiore dell'iſteſſo Aron. Et ſe il Couarruuia dice il cõtrario,noi habbiamo a credere più alle Scritture,& a Santi Padri,che al Couarruuia,il quale in materia della giuriſdittione ſi è moſtro ſempre troppo partiale. Nel Salmo 98. ſi dice apertamente: Moyſes,& Aaron in Sacerdotibus eius:cioè,Moisè,& Aron erano Sacerdoti di Dio. Et nell'Eſſodo al cap. 40. offeriſce Moisè a Dio l'incenſo, che era principal officio del Sommo Pontefice. Et nel Leuitico al cap. 8. conſecrò Moisè come Sommo Sacerdote il ſuo fratello Aron, & li figliuoli dell'iſteſſo Aron fece Sacerdoti, & offerſe il ſacrificio nella loro conſecratione. Onde Filone Hebreo dottiſſimo nel terzo libro della vita di Moisè,nell'vltime parole dice,che Moisè fù Pontefice, Rè, & Profeta. Et S. Gregorio Nazianzeno in vna oratione fatta auãti di Gregorio Nyſſeno, dice che Moisè era Sacerdote de Sacerdoti, & Principe de' Principi:& S. Agoſtino nella queſtione 23. del Leuitico, dice che ambidue, cioè Moisè,& Aron erano Sommi Sacerdoti,& il medeſimo torna a dire nel trattato ſopra del Salmo 98. come anco S. Gieronimo nel primo libro contra Giouiniano,& prima di tutti queſti S. Dioniſio Areopagita nel cap.5.della Gierarchia Eccleſiaſtica.Si che eſſendo Moisè ſommo Sacerdote non è marauiglia ſe i Leuiti,che erano li Eccleſiaſtici di quel tempo,gli erano ſoggetti, come a proprio loro giudice,& capo.

Autore.

ET nella primitiua Chieſa non fu la diſtintione del foro. Perciochè Giuſtiniano Imperatore fu il primo,il quale a petitione del Veſcouo di Coſtantinopoli conceſſe a gli Eccleſiaſtici,che nelle cauſe ciuili poteſſero eſſer giudicati dal ſuo Prelato,ipſo tamen non impedito,nel qual caſo, & nelli delitti criminali laſcia, che gl'Eccleſiaſtici ſiano ſoggetti al Principe,& alli miniſtri del Principe temporale,come chiaramẽte ſi legge nella nouella Conſtitutione 85. di Giuſtiniano Imperatore.

RISPOSTA.

IO trouo tutto il contrario nella Scrittura, & ne' ſacri Concilij: perche al tempo della primitiua Chieſa S. Paolo dimoſtra che il Veſcouo haueua il ſuo tribunale,& giudicaua i ſuoi ſudditi Eccleſiaſtici,come ſi vede in quelle

parole

parole nel 5. cap. della prima epiſtola a Timotheo Veſcouō di Efeſo; Ad uerſus presbyterum accuſationem noli recipere, niſi ſub duobus, vel tribus teſtibus: cioè, non ammettere nel tuo tribunale l'accuſa contra di vn Prete, ſe nō ſia prouata con due, ò tre teſtimonij. E nel Concilio generale Calcedonenſe, che fù celebrato prima che Giuſtiniano fuſſe nato, nel Cano. 9. ſi legge coſi: Si Clericus aduerſus Clericum habet negotium, non relinquat Epiſcopū ſuū, & ad ſæcularia iudicia non recurrat. Cioè, che li Chierici nelle loro liti non deuono ricorrere a Giudici ſecolari, hauendo il ſuo Veſcouo per Giudice. Come dunque dice queſto nouo Theologo, che nella primitiua Chieſa non ci era diſtintione di foro, & che Giuſtiniano fu il primo a permettere, che li Eccleſiaſtici fuſſero giudicati da' ſuoi Prelati? Ma che diremo, che non ſolo il Concilio Calcedonenſe, ma anco l'Agathenſe nel Can. 32. dice: Clericus nec quemquam præſumat apud ſæcularem Iudicem, Epiſcopo non permittente, pulſare. Et ſi pulſatus fuerit, non reſpondeat, nec proponat, nec audeat criminale negocium in iudicio ſæculari proponere. Et il Concilio terzo Cartagineſe, ancora più antico, & circa cento, & trenta anni prima del tēpo di Giuſtiniano, nel Can. 9. Item placuit, quiſquis Epiſcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, ſeu Clericorum, ſi derelicto Eccleſiaſtico iudicio, publicis iudicijs purgari voluerit, etiam ſi pro ipſo fuerit prolata ſententia, locum ſuum amittat, & hoc in criminali actione: in ciuili verò perdat quod euicit, &c. Et il Concilio Mileuitano, ſimilmente antichiſſimo, come il Cartagineſe, nel Can. 19. dice coſi: Placuit, vt quicumque ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio priuetur. Ecco quanto ſia falſo, che prima del tempo di Giuſtiniano non ci fuſſe diſtintione di foro. Ma perche Giuſtiniano ſi vſurpò grande auttorità in voler giudicar le cauſe de gli Eccleſiaſtici, però Menna Patriarca di Coſtantinopoli domandò all'Imperatore, che almeno laſciaſſe alli Veſcoui la cognitione delle cauſe ciuili, & l'Imperatore lo conceſſe. Et che ciò ſia vero, che Giuſtiniano ſi vſurpaſſe troppa auttorità, ſi vede chiaro, perche non ſolo s'intromeſſe a far legge ſopra del Clero in coſe temporali, ma anco in coſe ſpirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo de ſanctiſſimis Epiſcopis, & l'altro, de ſacroſanctis Eccleſijs. Et molto più chiaro il Nomocanone di Fotio: & nondimeno tutti li Theologi, & Canoniſti, etiamdio l'iſteſſo Couarruuias inſegnano, che il giudicio delle coſe ſpirituali, iure diuino, tocca ſolo alli Veſcoui, & al Sommo Pontefice, come ſupremo Giudice. Onde non ſolo prima di Giuſtiniano, ma anco dipoi, i ſacri Concilij prohibiſcono alli Eccleſiaſtici, che non ſi laſcino giudicare da' Giudici ſecolari, come ſi vede nel Concilio Toletano terzo nel Can. 13. & altri Concilij. Et acciò vegga ogni vno quanto poco fondamento ſi poſſa fare in quella nouella Conſtitutione ottanteſima terza (non ottanteſima quinta mal citata dall'Autore) di Giuſtiniano, ſi conſideri, che l'iſteſſo Imperatore nell'iſteſſa Conſtitutione dice, che non può il Giudice ſecolare punire vn'Eccle-

ſiaſtico,

ſiaſtico, ſe prima non ſia ſpogliato dal Veſcouo della dignità Clericale. Et vſa quelle parole, prius hunc ſpoliari a Deo amabili Epiſcopo Sacerdotali dignitate, & ita ſub legum fieri manu. Hora ſe l'Eccleſiaſtico non è ſotto la mano delle leggi, cioè non è ſottopoſto alle leggi ſecolari, ſe prima non è dal Veſcouo degradato, come può dal Giudice ſecolare eſſer giudicato, mentre ritiene la dignità Clericale? Et nell'iſteſſa Conſtitutione dice l'iſteſſo Imperatore, che le leggi Imperiali non ſi ſdegnano di ſeguitare i ſacri Canoni. Dunque hauendo i ſacri Canoni ordinato, che li Eccleſiaſtici ſiano giudicati da' loro ſuperiori Eccleſiaſtici, come ſi può oſſeruare l'iſteſſa Conſtitutione, che determina il contrario? Aggiungo per vltimo, che tanto è parſa inconueniente queſta determinatione di Giuſtiniano, che Federico II. Imperatore reuocò la ſudetta legge di Giuſtiniano, & tutte le altre che ſono contra la libertà della Chieſa: che coſi leggiamo nella prima Conſtitutione ſua: Sane infidelium quorundam, & iniuſtorum adeo iniquitas abundauit, vt non dubitent contra Apoſtolicam diſciplinam, & ſacros Canones ſtatuta ſua confingere contra Eccleſiaſticas perſonas, & Eccleſiaſticam libertatem. Et più al baſſo: item ſtatuimus, vt nullus Eccleſiaſticam perſonam in criminali quæſtione, vel ciuili trahere ad iudicium ſæculare præſumat, contra Conſtitutiones Imperiales, & Canonicas ſanctiones. Quod ſi fecerit Actor a iure ſuo cadat, & iudicatum non teneat, & iudex ſit tunc iudicandi poteſtate priuatus. Et molto prima di Federico l'Imperatore Baſilio annullò vna legge di Niceforo Imperatore contra la libertà Eccleſiaſtica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla Republica. Leggaſi Balſamone ſopra il Nomocanone di Fotio, doue dichiara il 1. Canone del Cócilio primo, & ſecó do Coſtantinopolitano, & queſto baſti quanto all'auttorità di Giuſtiniano.

Autore:

NE perche Conſtantino Magno Imperatore eſſendoli preſentati alcuni proceſſi contro le perſone Eccleſiaſtiche diceſſe quelle parole: Vos a nemine iudicari poteſtis, quia ad Dei iuditium reſeruamini, come ſcriue il Gratiano cap. Futuram 12. q. 1. ſi caua da eſſe, che gl'Eccleſiaſtici non ſiano ſoggetti al Principe ſecolare. Poiche fu queſto vn'eceſſo di quell'Imperatore di moſtrarſi verſo della Chieſa & benigno, & pio: mà non già perche coſi nel vero ſentiſſe. Conciosiacoſa che ſe quello che diſſe Conſtantino fuſſe vero, nè anco gli Eccleſiaſtici potriano eſſer giudicati da' ſuoi Prelati, dicendo, ad Dei iudicium reſeruamini, il che ſaria vn grauiſſimo errore.

RISPOSTA.

GRan lode dà queſto Autore a Conſtantino, poiche per farlo benigno, & pio, lo fa bugiardo, dicendo, non già perche coſi nel vero ſentiſſe. Ma acciò ſi vegga quanto degne di vn pio Imperatore ſiano le parole di

Constantino, traduciamo parola per parola quello che scriue Ruffino nel decimo libro dell'historia Ecclesiastica al 2. capitolo. Disse Constantino a' Vescoui, Iddio vi ha constituiti Sacerdoti, & vi ha dato potestà di giudicare noi, & però noi da voi giustamente siamo giudicati; ma voi non potete esser giudicati da huomini. Per il che aspettate fra voi il giudicio del solo Dio, & serbate le vostre contese a quello essame: perche voi ci sete dati da Dio, come Dij, & non è conueniente, che l'huomo giudichi li Dei, ma quel solo, del quale è scritto, Dio stette nella sinagoga delli Dei, &c. Doue è da notare, che si come li Principi secolari sono chiamati Dei rispetto de' popoli, come più a basso vedremo, così li Sacerdoti sono Dei rispetto de' laici, ancorche siano Principi, come qui dice Constantino, & da questo fondamento raccoglie benissimo questo grande Imperatore, che li Sacerdoti possono giudicare gl'Imperatori, ma gl'Imperatori non possono giudicare li Sacerdoti. Se l'Imperatore del mondo confessa di hauere i Sacerdoti per Dei, & non poterli giudicare, ma si bene esser giudicato da loro: quanto più lo deueria confessare con fatti, & con parola il Doge di Venetia? Nè da questo seguita, che li Sacerdoti non possino esser giudicati da' loro Prelati, anzi seguita il contrario, perche il Superiore sempre giudica in nome di Dio, dal quale ha la potestà, anzi Dio istesso giudica per mezo del suo Ministro. Et così quando il Vescouo giudica vn'Ecclesiastico inferiore, ò il Papa giudica vn Vescouo, Dio è quello che giudica per il suo seruo. Così dunque dice Costantino, che li Vescoui, che sono Dei rispetto de' laici, non possono esser giudicati da' laici, che sono huomini, e non Dei rispetto a' Sacerdoti. Ma che Dio solo ha da giudicare i Vescoui; il che s'intende per mezo del suo Vicario. Come anco li Principi secolari, che sono Dei rispetto de gli huomini priuati, non possono esser giudicati da gli huomini priuati, ma solamẽte da Dio per mezo del suo Vicario che è il Sacerdote, il quale per questo si chiama Dio, rispetto del Principe secolare, & così disse Dio a Moise, Feci te Deũ Pharaonis: ti hò fatto Dio del Re Faraone, acciò lo giudichi, & lo castighi. Et che sia vero che Constantino credeua, che il Papa potesse giudicare li Vescoui, si vidde nella causa di Ceciliano Vescouo di Cartagine, che essendo accusato da Donatisti, Constantino non hebbe ardire di giudicarlo, ma lo mandò a Papa Melciade a Roma, & se bene all'vltimo anco esso Constantino giudicò l'istessa causa, lo fece per confondere i Donatisti, & con animo di domandare perdono a' Vescoui di essersi intromesso per necessità in quella causa, come scriuono Ottato Mileuitano nel 1. lib. contra Parmeniano, & S. Agostino nell'Epistola 48. & nell'epistola 162. & molte altre.

Autore.

SOno dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari de iure diuino, soggetti al Principe seculare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.

dita sit. Et la ragione si è, perche si come niuno è eccettuato dall'vbidienza che deue a Dio, cosi niuno è eccettuato dalla vbidienza, che si deue al Principe: perche come soggiogne l'Apostolo: Omnis potestas a Deo est. Laonde dal Profeta Dauid i Regi, & i Principi secolari sono chiamati Dij. Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos iudicat. Percioche come esplicò il Re Giosafat nel lib. 2. del Paralip. cap. 19. i Giudici secolari, non hominum, sed Dei iudicia exercent. Questo istesso luogo, delli Principi secolari parlando, cita Christo in San Giouanni nel cap. 10. & conferma che a loro conuenga il nome di Dei. Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est, come dottamente nota il Card. Bellarminio al cap. 3. del libro che scriue de' laicis.

RISPOSTA.

SE si concludesse il contrario, cioè, Non sono dunque gl'Ecclesiastici, nè li secolari de iure diuino, soggetti al Principe secolare: ma li secolari de iure humano, li Ecclesiastici nullo iure, la conclusione si dedurria bene dalle cose dette di sopra: perche habbiamo dimostrato, che li Principi sono diuentati superiori di questo, & di quel popolo per titolo humano non per titolo diuino. Et se questo non è vero mostri l'aduersario qualche luogo della Scrittura, dal qual si raccolga, che li Signori Venetiani siano padroni di Padoua, di Verona, & altre simili Città: & se si litigasse del Regno di Cipro, che titolo allegarebbono i Venetiani? forse qualche passo della Scrittura? certo che non allegarebbono altro, che titolo di donatione, & di antico possesso, & simili cose humane. Et se non possono prouare il titolo di ragione diuina sopra de' laici di Padoua, o di Cipro, quando lo mostraranno sopra de Chierici? Ma io vò più oltre, & dico, che de iure diuino, tutti li laici etiamdio li Principi sono sottoposti a' Sacerdoti, & per il medesimo ius diuino i Sacerdoti non sono sottoposti a' Principi laici: come poco auanti confessò Constantino Imperatore. Perche secōdo la Scrittura sacra, che è il ius diuino positiuo, i Sacerdoti sono pastori, & i laici, ancorche Principi sono pecore: i Sacerdoti sono Padri, & i laici sono figliuoli; & secondo il lume naturale, che è il ius diuino naturale, la pecora è soggetta al pastore, & il pastore non è soggetto alla pecora: il figliuolo è soggetto al padre, & il padre non è soggetto al figliuolo. Et bellissima è la comparatione, che fa S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione ad populum timore perculsum, & Principem irascentem, fra la potestà Ecclesiastica & secolare; la quale è seguitata cōmunemēte da' sacri Theologi, & è che si come nell'huomo vi è la ragione, & la carne, che insieme vnite compongono l'huomo: cosi nella santa Chiesa vi è la potestà Ecclesiastica, o vogliamo dire spirituale, & la potestà secolare, & tempo-

rale,& tutte due compōgono il corpo mistico della Chiesa. Et si come nell'huomo la ragione è superiore alla carne,& la carne non è superiore alla ragione,se non quādo gli si ribella:& la ragione indrizza,& regge,& commanda alla carne,& taluolta la castiga cō digiuni,& vigilie: ma la carne non indrizza,ne regge,ne commanda, ne punisce la ragione:cosi la potestà spirituale è superiore alla secolare, & però la può,& deue drizzare,& reggere,& commandarli, & punirla,quando si porta male:ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale, nè la può drizzare,nè reggere,nè gli può commandare,nè punirla,se non di fatto per ribellione,& tirānide,come hāno fatto taluolta li Principi Gentili,ò heretici. All'auttorità di S. Paolo già si è risposto di sopra, & è vero,ch'ogni potestà è da Dio,ma immediatamēte, o mediatamēte:& si come nessuno è eccettuato dall'obediēza,che deue a Dio, cosi nessuno è eccettuato dall'obedienza che deue al Principe,quando è suddito di quel Principe,& nelle cose nelle quali gli è suddito.E' anco vero che il Principe in quanto Principe tiene il luogo di Dio,& però se gli deue obedire come a Dio,in quelle cose che appartengono alla sua potestà, come dice S. Paolo nell'epistola alli Efesi,nell'vltimo capitolo: Serui obedite Dominis carnalibus sicut Christo.Et il Card. Bellarmino,quādo scrisse,che li Principi secolari sono chiamati Dei nella Scrittura,lo fece per confondere li heretici Anabattisti,i quali insegnano,che nella Chiesa di Dio non ci hanno da essere Principi secolari,ne tribunali, ne giuditij,ne simili ordini politici. Et il medesimo Autore, si come ha detto,che li Principi secolari,rispetto delli sudditi loro sono Dei; cosi ha detto, che li Sacerdoti sono Dei rispetto de' Principi secolari, veggasi il settimo cap. del primo libro de Summo Pōtifice,& altri luoghi simili:& però se l'Autore volesse imitare il Card. Bellarmino, doureb be seruirsi della sua dottrina contro delli heretici,& nō contra la Chiesa,cauando come ragno il veleno da quei fiori, da' quali le api cauano il mele.

Autore.

SEguita l'Apostolo,& dice:Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Ecco l'auttorità,che hāno li Principi secolari di far leggi in ogni materia,& che oblighino ogni persona,cōforme a quello che si legge ne' Prouerbij di Salomone, doue parlando Iddio,dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Quindi è che li Christianissimi Imperatori,Giustiniano, & Theodosio nel Codice hanno fatte molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche,& alli beni, & disciplina Ecclesiastica,sotto li titoli de Episcopis, & Clericis, de sacrosanctis Ecclesijs, &c. A

queste

queste leggi commanda l'Apostolo, che si vbidisca, & non si faccia resistenza; poiche quelli, che saranno vna tal resistẽza, ipsi sibi damnationẽ acquirunt: cioè fanno peccato mortale, nel quale se morissero sariano all'eterne fiamme dell'inferno condennati.

RISPOSTA.

MIrabile è la Logica di quest'huomo, che sà cauare conclusioni da luoghi, doue non sono. Et doue disse mai l'Apostolo, che i Principi secolari possino far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona? Dunque potranno i Principi secolari far legge del modo di dir la Messa, & l'Officio diuino, & obligare i laici a dir Messa, & far voto di castità, & obligare i Preti a prender moglie, & in cambio del Breuiario portar la spada, & tutti saranno obligati ad vbidire, poiche hãno auttorità di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Et quando i Principi infedeli faceuano legge, che tutti rinegassero Christo, & sacrificassero a gl'Idoli, erano obligati li Christiani sotto pena di peccato mortale ad vbidire, perche quando S. Paolo commandaua che si vbidisse alli Principi, tutti li Principi erano infedeli, & secondo la dottrina di questo nuouo interprete, dal commandamento di S. Paolo si caua, che li Principi secolari hãno auttorità di far leggi in ogni materia, & che obligh ino ogni persona. Nõ ti accorgi quãti errori nascano dalle tue parole? & pure aggiogni, che questo è conforme a quello, che dice Salamone ne' Prouerbij, & nõ vedi che Salomone dice tutto il contrario. Perche mentre introduce la Sapienza diuina, che dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt, dimostra chiaramente, che solo le leggi giuste vengano dalla Sapienza diuina, & le altre che tal volta fanno i Principi, in cose che a loro non toccano, o sopra di persone a loro non soggette, o altrimenti ingiuste, le fanno da se stessi, & non sono approuate da Dio. Et a quello che aggiogni, che Giustiniano, & Theodosio hanno fatto leggi appartenenti a persone Ecclesiastiche, & alli beni, & disciplina Ecclesiastica, già si è risposto che in questo hanno eccesso li termini della loro potestà, & quando dici a queste leggi cõmanda l'Apostolo, che si vbidisca, dici vna grandissima, & euidente falsità. Perche l'Apostolo parla in vniuersale, che i sudditi obediscano a' Superiori, & quando poco appresso adduce l'essempio de' Principi secolari, parla de' Principi, che all'hora erano infedeli, & però non si può intendere, che l'Apostolo voglia, che li Christiani obedischino a tali Principi, parlando de leggi appartenenti al culto diuino, o alla disciplina della Chiesa, ma solo di leggi ciuili, & di cose temporali, alle quali leggi bisognaua, che i

Chri-

Christiani obedissero, almeno per non scandalizare, & per seruare la pace, & vnione, & acciò non credessero i Gentili, che la legge Christiana fusse contraria al gouerno politico.

Autore.

IN oltre commanda l'Apostolo, che si paghi al Principe da tutti il tributo, perche chi lo paga al Principe lo paga a Dio. Cui vectigal vectigal, cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa. Il qual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Tomaso d'Aquino, maestro di tutti li Theologi, vnico Sole della Catholica scuola dice, che se li Clerici sono liberi dal tributo, ciò hanno, non come alcuno si pensa de i ure diuino, ma ex priuilegio Principum, & parla de Principi secolari. Finalmente concludo con S. Paulo dell'autorità del Principe: Non enim sine causa gladium portat. Ecco l'autorità del Principe secolare di punire pœna sanguinis. La quale non hauendo da Dio, li Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradato, & dechiarato inhabile del grado Clericale, non passano piu oltre. Ma acciò che siano con la morte castigati, tradunt eos brachio sæculari. Et perche alcuno non pensasse che le parole sue fussero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo: Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Si che siamo obligati in conscienza di vbedire al Principe secolare, in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S. Paolo.

RISPOSTA.

IN queste parole bisogna prima notare, che l'Autore si finge le Scritture, o le corrompe come gli piace: perche in S. Paolo non si troua quella sentenza: Sunt enim ministri Dei ad tributa, ne anco quell'altra. Dei enim minister est ad vindictam. Et se bene di questa vltima ci sia il senso, tuttauia non è lecito citando le parole della Scrittura, che sono parole di Dio, mutarle, o alterarle, & massime quando non ci è manco il senso, come in quella, Sunt enim ministri Dei ad tributa: perche S. Paolo non dice che li Principi sono ministri di Dio per riceuere i tributi, ma per procurare la publica quiete, che cosi espongono S. Chrisostomo, & gli altri Santi quelle parole: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum seruientes. Ne S. Tomaso, nel quale l'Autore si fonda, dice il contrario: perche dice, che il tributo è come vn salario che si da a Principi per la fatica che fanno in gouernare i popoli, & certo è, che il salario non si da a Dio, & però non sono i Principi ministri di Dio per riceuere i tributi, ma per gouernare i popoli. Onde quando S. Tomaso dice hoc ipsum, idest pro ipso, non si-

gnifica pro Deo, ma pro recipiendo tributo ſeruientes: doue ſi e ingannato l'Autore. Quanto poi a quello, che queſto Autore allega S. Tomaſo, per prouare che li Eccleſiaſtici ſono ſtati liberati da pagare li tributi per priuilegio de Principi. Queſto veramente lo dice S. Tomaſo, & è conforme all'hiſtorie, come diremo più a baſſo, ma non dice S. Tomaſo quello, che l'Autore pare che gl'impone, che non habbiano queſto priuilegio anco de iure diuino, anzi tutto il contrario, perche S. Tomaſo dice, che li Principi con i ſuoi Priuilegij hanno liberati li Eccleſiaſtici dal tributo, perche ciò era conforme all'equità naturale, volendo dire, che i Principi hanno in queſto confermato il ius naturale, che pure è diuino. Quanto all'vltimo che queſto Autore nega, che la Chieſa habbia poteſtà di punire con la pena della morte; non sò doue habbia letto tal coſa, ſe non appreſſo delli heretici Valdenſi, & Huſſiti, Marſilio di Padoua, & altri ſimili, che negauano la Chieſa hauere l'vna, & l'altra ſpada. Vero è, che la Chieſa non adopra la ſpada materiale, ne puniſce cō pena di morte i delīquēti, nō per che nō poſſa, mà perche nō gli pare cōueniente alla manſuetudine Eccleſiaſtica, & però rilaſſa ſimili delinquenti alla giuſtitia ſecolare. Aſcolta quello che dice S. Bernardo nel 4. lib. de conſideratione, ſcriuendo ad Eugenio Papa: Vterque ergo Eccleſiæ, & ſpiritualis ſcilicet gladius, & materialis, ſed & quidem pro Eccleſia, ille vero, & ab Eccleſia exerendus eſt. Ille Sacerdotis, is militis manu, ſed ſane ad nutum Sacerdotis, & iuſſum Imperatoris: cioè l'vna, & l'altra ſpada ſpirituale, & materiale è della Chieſa, ma la ſpirituale l'eſſercita la Chieſa per mano del Sacerdote, la materiale per mano del Soldato, ma al cenno del Sacerdote, & commandamento dell'Imperatore. Et queſta dottrina di S. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifacio nell'Eſtrauagante Vnam ſanctam de Maiorit. & obedien. finiſce l'Autore con dire, che S. Paolo quādo dice, che ſi ha da obedire a' Principi, non da conſiglio ma precetto: ilche è vero, ma s'intende come ſi è detto di ſopra, che ſi ha da obedire al Principe da quelli, che gli ſono ſoggetti per giuſto titolo, & in quelle coſe alle quali s'eſtende la loro autorità, d'onde ne ſeguita, che al Principe ſecolare non ſono obligati ad vbidire gli Eccleſiaſtici, perche ſono eſenti: ma ſolo i laici, & queſto in coſe ciuili, & che non ſono contra Dio. Dal che ſi può vedere quanto offenda Dio hoggi la Republica di Venetia, che nō ſolo carcera gli Eccleſiaſtici, ma conſtringe per forza coſi gli Eccleſiaſtici, come i laici a non ſeruare l'interdetto del Sommo Pontefice, eſſendo queſta coſa puramente ſpirituale, & Eccleſiaſtica.

Seconda Propositione dell'Autore.

CHristo nostro Saluatore, se bene come figliuolo di Dio vguale al Padre, est Rex Regum, & Dominus Dominãtium: tuttauolta essendo vestito della nostra spoglia mortale, si auãti la sua morte, come dopò la sua santissima Resurrettione, non essercitò la potestà di Principe temporale. Non hebbe Regno temporale, come disse a Pilato: Rex es tu? tu dicis, rispose. Ma auuertisci, che se bene son Re, tutta volta Regnum meum non est de hoc mundo, cioè temporale. La onde quando quei popoli che furono da lui miracolosamente satiati con cinque pani, & due pesci volsero farlo Rè, aufugit ne raperent, & facerent ipsum Regem. Non volle giudicare alcuno: onde rispose a quelli, che voleuano che ei sententiasse in vna loro controuersia, Quis me constituit iudicem super vos? Anzi conobbe Pilato ministro di Cesare per suo giudice. Non haberes in me potestatem, nisi tibi data esset desuper, come nota S. Tomaso nell'epistola alli Romani.

RISPOSTA.

QVesta seconda propositione non ha che fare cō li negotij presenti, ne' quali non si tratta de' Regni temporali, ma di cose Ecclesiastiche: & solo serue a mostrare il mal animo, & gli errori dell'Autore. Dico dunque, che è vero, che Christo in quanto huomo mortale, non essercitò in questo mōdo la potestà di Principe temporale, perche venne, come esso disse, per patire, per seruire, per insegnare al mondo il dispreggio della robba, & de gl'honori, & con essempio d'humiltà, & obedienza, mostrare a' superbi, & disobedienti la via del Paradiso. Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, & dare animã suam redemptionem pro multis. Matt. 20. Filius hominis nō habet vbi caput suum reclinet. Lucæ 9. Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde. Matth. 11. Scitis gratiã Domini nostri Iesu Christi, qui propter nos egenus factus est, cũ esset diues. 2. Corinth. 10. Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem, mortem autem Crucis. Philipp. 2. Ma doueua l'Autore aggiognere, che Christo etiandio in quãto huomo, poteua se hauesse voluto pigliare il dominio delle cose temporali tutte, & farsi Rè, o Imperatore, come più gli fusse piaciuto, perche come dice S. Giouanni al cap. 11. Omnia dedit ei Pater in manus. Et S. Paolo nel primo capo dell'epistola a gl'hebrei, dice, Quem constituit hæredem vniuersorum. Doueua anco non dire, che Christo dopò la Resurrettione non habbia essercitato potestà di Principe temporale, senza aggiognere, che Christo dopò la Resurrettione gouerna tutto'l mondo, etiandio in quanto huomo, non come Principe temporale, ma come

me

me Principe eterno ſuperiore a tutti li Principi temporali, come dice S. Giouanni nel principio dell'Apocaliſſe: Qui eſt primogenitus mortuorum,& Princeps Regũ terræ. Et eſſo ſteſſo: Data eſt mihi omnis poteſtas in cælo,& in terra. Matth. 28. La qual poteſtà non è propriamente temporale,perche è eterna, ma tuttauia è ſopra tutte le coſe tẽporali, & eterne. Ma che Chriſto habbia riconoſciuto Pilato per Giudice,queſto non ſi può dire,ſe non con errore. Perche Chriſto ancora in quãto huomo,era sõmo Põtefice cõ poteſtà di eccellẽza,anzi era capo de gl'huomini,& de gl'Angeli. onde nõ haueua ſuperiore in terra,nè poteua da neſſuno eſſer giudicato de iure,ma ſi bene de facto,quãdo eſſo coſi permetteua. Et queſto ſignifica l'Apoſtolo quando dice: Humiliauit ſemetipſum. Philipp. 2. Onde a quelle parole: Non haberes poteſtatem aduerſus me vllam,niſi tibi datum eſſet deſuper. Nelle quali pare che Chriſto riconoſce Pilato per giudice datogli da Dio, ſi riſponde, che in quel luogo per poteſtà s'intende permiſſione; & è il ſenſo di quel luogo,che Pilato non haueria potuto far niente contra Chriſto,ſe Dio non l'haueſſe permeſſo,come ancò s'intẽde quell'altro luogo. Hęc eſt hora veſtra,& poteſtas tenebrarum. Luc. 12. Et queſta è la riſpoſta de' ſanti Padri Chriſoſtomo,& Cirillo,mentre dechiarano il capitolo decimonono di S. Giouãni. Ma perche S. Tomaſo ſopra del cap. 13. del l'Epiſtola ad Romanos,intende quel luogo di S. Giouanni della poteſtà che hanno i Principi da Dio,diciamo che la poteſtà di Pilato come miniſtro di Ceſare era da Dio,dal quale deſcende ogni legitima poteſtà. Ma che quella poteſtà ſi eſtendeſſe ſopra di Chriſto, naſceua dall'ignoranza di Pilato,il quale non ſapeua la dignità di Chriſto,& lo giudicò come vna perſona priuata di quel paeſe,del quale egli era Gouernatore. come ſe hoggi fuſſe preſentato al Giudice ſecolare vn Prete ſotto nome di laico,& in habito di laico,lo potria giudicare con la poteſtà con la quale giudica gl'altri laici;ma non per queſto ſeguita, che i Preti ſiano ſottopoſti al giudicio de' laici, ne Chriſto foſſe ſottopoſto al giudicio di Pilato.

Autore.

FInalmente comãdò che il tributo ſi pagaſſe al Principe ſecolare, cioè Ceſare, reddite quæ ſunt Cæſaris Cæſari. Alcuni s'oppongono a queſta propoſitione con dire, che ſe bene Chriſto pagò il tributo a Ceſare per ſe, & S. Pietro, tutta volta diſſe, che non era obligato a pagarlo: Nũquid filij debent ſoluere tributum? Nel che moſtrò l'auttorità di Principe temporale, il quale è eſente dal tributo. A queſto dubbio ſi riſponde, che quelli del paeſe, come dicono alcuni Dottori, chiamati co'l nome de' filij, non erano obli-

gati a pagare quel tributo, & essendo egli del paese, & S. Pietro ancora affermò, che non erano obligati. O per dir meglio volle accennare la sua santissima diuinità, & dire, che come figliuolo di Dio non era obligato a pagare il tributo. Mà perche il rendere questa ragione era troppo alto, & profondo Sacramento, del quale erano incapaci quelli essattori del Principe, disse, Sed ne scandalizentur. Doue si vede quanto cõto fece il Saluatore di non scandalizare i ministri de Principi secolari, con allegare vna vera, & reale, mà non da loro intesa esentione.

RISPOSTA.

CHe Christo commandasse, che si pagasse il tributo a Cesare, è vero: ma non è a proposito: poiche nessuno nega, che si deue pagare a' Principi il tributo da quelli che sono obligati, come dice S. Paolo: Reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, &c. Rom. 13. Ma quanto al tributo, che pagò Christo per se, & per S. Pietro, pare che ti sia piaciuta l'heresia di Marsilio di Padoua, il quale disse, che Christo pagò il tributo non condescensione, sed necessitate coactus. La quale heresia fu condannata da Papa Giouanni XXII. nella Estrauagante Licet, come riferisce il Card. Turrecremata nella Somma de Ecclesia lib. 4 p. 2. cap. 37. Perche non alleghi altra esentione a prouare che Christo non fusse obligato a pagare quel tributo, se non perche era del paese, & quei del paese erano chiamati co'l nome di Filij: & perche haueua la diuinità, secõdo la quale era figlio di Dio, & come figliuolo di Dio non era obligato. La prima ragione è del tutto friuola, & vana: perche non solo quei del paese non erano esenti, ma essi soli erano obligati a pagar quel tributo, come si vede dall'Essodo al c. 30. doue fu imposto tributo a tutti li figliuoli d'Israele, che ogn'vno pagasse vn mezo siclo, che sono due dramme, & questo tributo poi se lo pigliorno i Romani, come scriue Giuseppe nel 7. libro de bello Iudaico cap. 26. La seconda ragione fa Christo esente in quanto Dio, non in quanto huomo, & però in quanto huomo secondo te era obligato: & questo è quello, che diceua Marsilio da Padoua. Il medesimo si raccoglie dal tuo discorso, perche tu vuoi prouare, che Christo nõ fu Principe temporale, & per prouarlo adduci per vltima, & principal ragione, che Christo commandò che si pagasse il tributo al Principe secolare. La qual ragione non ha forza nessuna, se tu non aggiogni, che Christo pagò il tributo. Et perche qui consiste la forza della tua ragione, però fai l'obiettione cõtro di te stesso, dicẽdo, che alcuni s'oppongono con dire che Christo non era obligato a pagare il tributo, ma lo pagò per non scandalizare gl'essattori del tributo. Hora io ti dimãdo, Christo

ſto come huomo era obligato, o non era obligato à pagare il tributo? Se dici che era obligato, ti dichiari compagno di Marſilio condennato per heretico: ſe dici che non era obligato, confeſsi che la tua ragione non ha forza veruna, & non parli a propoſito. La verità è che Chriſto etiamdio come huomo, & anco gli Apoſtoli non erano obligati à pagare quel tributo; perche Chriſto come huomo, non era perſona humana, ma diuina, nè era figliuolo adottiuo, ma naturale di Dio, che è Rè ſopra tutti li Rè, & però non era obligato pagare il tributo a neſſun Rè. Et perche quando vn Principe non è obligato pagare, manco la ſua famiglia è obligata pagare, però ne anco gl'Apoſtoli, che erano la famiglia di Chriſto, erano obligati pagare. & da queſto raccolgono S. Girolamo in cap. 17. Matthæi, & S. Agoſtino nel primo libro delle Queſtioni Euangeliche q. 23. che li Clerici non ſono obligati pagare tributi a Principi ſecolari, perche ſono della famiglia di Chriſto, & per honor di Chriſto ſono eſenti. Tralaſcio di riferire il reſto delle tue parole intorno a queſta ſeconda propoſitione, perche ſono coſe leggieri, & non hanno biſogno di riſpoſta, non eſſendo contro di noi.

Terza propoſitione dell'Autore.

NOn hauendo il Signor noſtro Gieſù Chriſto eſſercitato l'autorità di Principe tēporale, non è il douere di dire, che queſta autorità habbia laſſata à S. Pietro, & alli ſuoi ſucceſſori, li quali ſono ſuoi Vicarij, atteſo che il Vicario non è da più del ſuo principale. Onde ben dicono il Soto nel lib. 4. delle Sentenze, trattando di queſta materia, & il Card. Bellarmino de auctoritate Papæ, che ſi marauigliano de' Canoniſti, che habbiano hauuto ardire ſenza alcuna ragione, ò autorità del nuouo Teſtamento, di affermare, che Papa eſt Dominus totius orbis directè in temporalibus: dottrina nel vero ſcandaloſa, & poco fondata. So bene che alcuni citano oltre i Canoni, li quali come leggi humane in concorrenza delle diuine, non poſſono hauere vguale autorità, dico, citano S. Tomaſo d'Aquino de regimine Principum, che nel c. 10. & 19. di quel libro dice, che il Sommo Pontefice eſt Dominus totius orbis in temporalibus, & ſpiritualibus: mà quel libro non è di S. Tomaſo, come ben dimoſtra il Card. Bellarmino nel libro de poteſtate Papæ, &c.

RISPOSTA.

QVeſta terza propoſitione è ſimile alla ſeconda; perche non fa a propoſito dell'intento principale dell'Autore: & ſolo ſerue a dimoſtrare la mala volontà ſua, & la poca ſincerità in citare gli Autori. Nō fa a propoſito, perche l'intento ſuo è di moſtrare, che la ſentenza di Scōmunica, & d'interdetto,

fulminata da Nostro Signor Papa Paolo V. sia nulla,& inualida, al che tanto vale il dire: Il Papa non è Rè temporale del mondo, quanto s'hauesse detto il Rè di Francia non può mandare in galera nessuno, perche nō è Vescouo. perche per fulminare sentenza di Scommunica,& d'interdetto, non si ricerca autorità Regia,& temporale, ma Pontificia,& spirituale: come per mandare in galera non è necessaria la potestà spirituale, bastando la temporale. La poca sincerità nel citare gli Autori, si può vedere in quello che allega del Soto, & del Bellarmino, perche nè l'vno, nè l'altro vsa quei termini immodesti di dire, che si marauigliano de' Canonisti, che habbiano hauuto ardire senza alcuna ragione, o autorità del nuouo Testamento di affermare, che Papa est Dominus totius orbis directè in tēporalibus, dottrina nel vero scādalosa, & poco fondata. Non si trouerà nei nostri scritti quella marauiglia, che costui finge: nè meno che habbiamo detto, che sia dottrina scādalosa,& senza nessuna ragione quella de Canonisti; anzi non habbiamo detto, che sia de Canonisti assolutamente: perche sappiamo, che ancora i Canonisti sono di diuersi pareri, & il Soto allega per se Gio. Andrea, & il Bellarmino allega per la sua opinione il Turrecremata,& il Nauarro,& poteua allegare Innocentio IIII. nel cap. Nouit, de iudicijs,& la Glosa nell'istesso luogo, doue pone la distintione directè, vel indirectè. Et la differenza, che è fra questi Autori non consiste in dare, ò torre al Papa la potestà suprema nelle cose temporali, perche tutti lo concedono, eccetto gl'heretici: ma consiste nel modo, perche alcuni hanno creduto che il Papa habbia quella potestà in quel modo, che l'hanno i Principi secolari: altri hanno hauuto opinione, che la potestà del Papa propriamente,& in se, sia spirituale, ma che per ordine alle cose spirituali possa metter le mani nelle cose tēporali con pienissima autorità, come dimostra fra gl'altri diuinamente l'Autore dell'opusculo de regimine Principum, lib. 3. cap. 11.& 13. ò sia S. Tomaso, ò altro, perche il Bellarmino non nega assolutamente quell'opusculo esser di S. Tomaso, ma riferisce che alcuni ne dubitano, nō senza causa, perche in quell'opusculo si racconta vn'historia, che successe dopò la morte di S. Tomaso,& l'istesso Bellarmino dice, che può stare, che quell'historia sia stata inserta dipoi in quel libro da qualche altro,& però non si fermando in quella risposta, che quel libro nō sia di S. Tomaso, ne aggiogne vn'altra più soda,& è di dichiarare vna sentenza di quel libro con altre sentenze del medesimo libro. Ma non si può perdonare la temerità grande, che vsa questo Autore, mentre parlando di sacri Canoni, dice. Sò bene che alcuni citano, oltre de i Canoni, li quali come leggi humane in concorrenza delle diuine non possono hauere vguale autorità, dico, citano S. Tomaso, &c. Questo è vn grande sprezzo de sacri Canoni, quale non si è mai sentito in bocca di Catholici: perche costui, per quanto si vede, non si cura se la sua dottrina sia contraria a sacri Canoni, ò a quelli conforme, ma ne anco si degna rispondere a chi li propone, come se non hauessero

ro autorità alcuna:dipoi il chiamarli assolutamēte leggi humane, come se nō fussero fatti con assistenza dello Spirito santo, è vn parlare molto diuerso da quello che vsano i santi Padri, i quali sempre li chiamano sacri, & santi, & inspirati da Dio. Odi quello che dice S. Leone scriuendo ad Anatolio: Nimis hæc improba, nimis sunt praua, quæ sacratissimis Canonibus inueniuntur esse contraria. Et finalmente mentre dice, che i Canoni in concorrenza delle leggi diuine non possono hauere vguale autorità, dimostra che i Canoni in questa materia siano contrarij alle diuine leggi, & però non si deuino stimare: il che è vn riprendere non solo gl'Autori de sacri Canoni, come quelli che habbiano fatte leggi contrarie alle leggi di Dio, ma anco tutta la Chiesa, che riuerisce gl'istessi Canoni come regole date dallo Spirito santo per mezo de' Sommi Pontefici, ò de' sacri Concilij.

Autore.

PEr indebolire la forza di questa nostra propositione, alcuni dicono, che Alessandro VI. Papa diuise l'Indie alli Regi di Spagna, & di Portugallo, perche egli come Vicario di Christo ne era natural Principe temporale. & che Leone III. diede l'Imperio di Occidente a Carlo Magno per l'istessa ragione. Ma s'ingannano costoro di gran lunga, poiche Alessandro non come padrone, ma come Giudice compromissario da essi Regi eletto, per sopire, & a fatto smorzare la fiamma delle discordie, per sentenza determinò, che i Mari fussero diuisi, & che l'armata dell'vno per vno di quei Mari, & l'armata dell'altro per l'altro Mare nauigasse, & che tutto quello che quiui acquistassero iure belli fusse di chi l'acquistaua, secondo la diuisione da lui fatta, come dicono gl'Historici. Leone III. è vero che essendo stato discacciato dalla Sedia dal Popolo Romano, essendoui stato rimesso da Carlo Magno, fece che il popolo lo gridasse Imperatore, come dice il Platina, il qual fatto hora gl'Historici attribuiscono al Popolo Romano che vedendo esser da' Greci l'Imperio mal gouernato, elesse iure antiquo vn'altro Imperatore. Hora dicono, che essendo Carlo padrone dello stato, cōprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatori. Hora che Irene, & Niceforo si contentarono di quella diuisione, in somma sia quello che si voglia, è certo, che il Papa, il quale era stato discacciato dalla Sedia, nè possedeua cosa alcuna, non diede l'Imperio d'Occidente a Carlo, il quale già l'haueua, & iure belli ne era padrone.

RISPOSTA.

SI come la propositione non è a proposito, cosi nè anco le ragioni pro, & cōtra: però solo mi tratterrò in scoprire gl'errori di questo nuouo Theologo. Dice dunque, che Alessandro Sesto diuise il Mare alli Regi di Spagna, & di Portogallo, & che determinò che tutto quello, che acquistassero iure belli fusse loro, doue se per quella parola, iure belli intende la guerra giusta, che

che presuppone l'ingiuria riceuuta da quelli, a chi si muoue la guerra, come dichiara S. Agostino nel libro delle Questioni sopra il libro di Giosue alla questione decima, dice bene; ma se intende che si possa far guerra a gl'infedeli Indiani, quando non danno fastidio a' Christiani, solo per conquistar paesi, non dice bene, & parla contra tutti li migliori Theologi, come il Card. Caetano nel Commentario della Seconda Secondæ q. 66. art. 8. & il Soto nel 5. de Iustitia & iure q. 3. art. 5. & nel 4. delle Sentenze dist. 5. q. 1. art. 10. & il Vittoria nella seconda relettione de iure belli. I quali dicono che gl'infideli Indiani sono veri padroni de' paesi loro: perche come insegna S. Tomaso 2.2. quæst. 10. art. 10. la fede, & la gratia non destrugge la natura, & però non toglie il dominio giusto, che hanno gli huomini prima di riceuere la Fede, ne è lecito andare alla conquista delle Prouincie, come si và alla caccia de gli animali senza ragione. Onde il Soto dice, che Papa Alessandro VI. nõ donò l'Indie alli Regi di Castiglia, & Portugallo, ma che gli concesse, che andando Predicatori in quei nuoui paesi, mandassero essi gente armata, che difendessero così li Predicatori, come anco li nuoui Christiani. Et anco si può aggiognere, che Papa Alessandro come capo della Christianità, vedendo il pericolo di guerra fra Principi Christiani per conto del traffico cõ gl'Indiani, volse che il Re di Castiglia nauigasse solo all'Indie Occidẽtali, & il Re di Portugallo all'Indie Oriẽtali. Tocca poi l'Autore la translatione dell'Imperio, che fece Papa Leone III. & sapendo bene la controuersia, che è di questa materia fra Matthia Illyrico heretico Lutherano, & il Bellarmino, gli è parso (come sempre si attacca al peggio) seguitare li errori dell'heretico; & così dice che Carlo Magno hebbe l'Imperio dal Popolo Romano, ouero che comprò il titolo da Irene, & Niceforo Imperatore ouero che Irene, & Niceforo si contentarono della diuisione dell'Imperio: & in somma dice esser certo, che il Papa non diede l'imperio dell'Occidente a Carlo Magno. Et pure il Bellarmino proua con autorità di trentatre Historici, di dieci Imperatori, di tutti li Elettori dell'Imperio, di sette Sommi Pontefici, & con ragioni euidenti, essaminando tutti li titoli dell'acquisto d'vn Imperio, che Carlo Magno hebbe l'Imperio da Papa Leone Terzo Sommo Pontefice, onde l'opinione dell'Illyrico, & di questo nuouo Theologo, si può chiamare heresia in historia, & temerità in Theologia, poiche repugna a tutti gl'Historici, & a' sacri Canoni; & per lassare gl'altri luogi, Innocentio Terzo nel cap. Venerabilem, de elect. dice così: Romanum Imperium in personam magnifici Caroli Sedes Apostolica a Græcis transtulit ad Germanos. Et Clemente V. insieme con il Concilio Generale Viennense, nella Clementina, che comincia Romani Pontifices, repete il medesimo. Come dunque non è temerario chi contradice a due Sommi Pontefici, & ad vn Concilio Generale? Ne è vero, che Platina dica il contrario, perche solo dice, che il Papa per decreto, & preghiere del Popolo

polò Romano, creò Carlo Imperatore. Volendo dire, che il Popolo decretò che si pregasse il Papa, acciò si contentasse di far Carlo Imperatore. Nè può essere che Carlo iure belli acquistasse l'Imperio Romano, poiche mai fece guerra cō i Romani. Meno è vero, che cōprasse il titolo da Irene, ò Niceforo, perche q̃ste sono fintioni di Matthia Illyrico, sēza fondamēto nessuno. Meno può esser vero, che Carlo hauesse l'Imperio dal Popolo Romano, perche mai hebbe il Popolo, né il Senato questa potestà: e tutti gl'Imperatori antichi furono eletti dall'essercito, o dall'Imperatore precedente. Et però Massimo, & Balbino, che furono eletti dal Senato tosto furono vccisi da' Soldati i quali si sdegnorono di accettare Imperatore dal Senato, come riferisce Herodiano nell'ottauo libro della sua historia. Et però dice S. Girolamo nell'epistola 85. ad Euagrio, che gl'Imperatori erano eletti dall'essercito. Finalmēte non osta, che Papa Leone non possedesse l'Imperio quando ne inuestí Carlo Magno; perche non gli diede il possesso, ma il titolo, & la ragione, per mezo della quale veniua ad essere legitimo Principe de' paesi, che soleuano gouernare gl'Imperatori occidentali, & hauere la dignità, & la prerogatiua, che haueuano li suddetti Imperatori. Et per far questo non occorreua, che il Papa possedesse l'Imperio, ma bastaua, che fusse Papa, & per consequenza hauesse la potestà Apostolica, la quale in caso, che ciò sia vtile, ò necessario al Christianesimo, può disporre de' Regni, & de gl'Imperij de' Christiani, come più, & più volte i Sōmi Pontefici hanno fatto.

Quarta Propositione dell'Autore.

L'*Autorità promessa da Christo nostro Saluatore a S. Pietro sotto la metafora delle chiaui, è meramente spirituale: Tibi dabo claues regni cœlorum, non dice regni terrarum. Et la ragione insegna quello, che nell'Hinno della Chiesa si legge. Non eripit mortalia qui regna dat cœlestia. Percioche il Regno temporale, & la Monarchia in che maniera si douesse gouernare, già era stato fondato dal principio del Mondo, per l'autorità del gran Monarca dell'vniuerso Dio. Di maniera che Christo Saluator nostro non fondò la Monarchia temporale. Resta dunque, che fondasse la spirituale: il che chiaramente si vede in S. Giouanni nel cap. 20. doue che hauendo detto: Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra, ad ogni modo la dà a gl'Apostoli insieme con S. Pietro limitata: insufflauit in eos, & dixit, Accipite Spiritum sanctum: quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt. Doue, & dall'atto che Christo fa, & dalle parole che dice, si caua, che l'autorità del sommo Pontefice è spirituale, & super peccato, & sopra l'anime solamente, secondo le parole di quell'oratione della Chiesa a S. Pietro, qui beato Petro potestatem animas ligandi, atque soluendi tradidisti. La quale è limitata come ho detto, anzi l'autorità di scommunicare data all'istesso S. Pietro è condi-*

è conditionata, Matth. 18. Si peccauerit in te frater tuus, & Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Nel qual luogo il Saluatore da l'autorità di scommunicare, ma supposto il peccato, & l'ostinatione nel peccato.

RISPOSTA.

QVesto Autore và tanto sminuendo la potestà del Sommo Pontefice, che si rende sospetto di credere, che il Papa sia vn semplice Sacerdote, ò Curato, che non habbia iurisditione alcuna, nè possa fare altro, che essortare all'osseruãza della legge di Dio, come fanno i Predicatori, battezare, & confessare, come fanno i Curati, & così pare che voglia rinouare l'heresia de Valdensi, di Vvicleffo, di Marsilio di Padoua, & di Giouanni Hus, quale hoggi è abbracciata da tutti li heretici moderni. Ma veniamo alle sue parole. Primo dice, che la potestà del sommo Pontefice è meramente spirituale. a che serue quel meramente? non bastaua dire è spirituale? nõ era meglio dire è principalmente spirituale? Il Nauarro, che tù tanto essalti, & essorti a leggere nel cap. nouit, de Iudicijs, & dici essere fondatissimo dottore, dice bene, che la potestà del Papa non è meramente temporale, ma non dice, che sia meramente spirituale, come se non potesse in modo alcuno intromettersi nella dispositione delle cose temporali. Anzi dice che è vna potestà eminentissima, la quale essendo in se spirituale, & per consequenza superiore alla temporale, può & deue drizzare la temporale, quando deuia, come si è detto di sopra. Ne osta che Christo habbia detto, tibi dabo claues Regni Cælorum, & non habbia detto tibi dabo claues regni terrarum, ne anco quella della Chiesa, Non eripit mortalia, qui regna dat cælestia, & che la Monarchia temporale già era fondata. Perche questo vuol dire, che il Regno di Christo, del quale S. Pietro hebbe le chiaui, non è vn Regno temporale, che non si può acquistare senza che vn'altro lo perda, ma è vn Regno che gouerna tutti li Regni senza torre il dominio a quelli, che l'hanno giustamente, altrimente potresti dire, che nè anco Iddio hà potestà sopra le cose temporali, poiche non eripit mortalia, qui regna dat cælestia. Dice secondo, che Christo diede a gl'Apostoli, & a S. Pietro la potestà limitata, cioè sopra il peccato, perche in S. Giouanni al 20. Insufflauit, & dixit, Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Questa è apunto l'heresia di coloro, che tolgano al Papa, & alla Chiesa ogni iurisditione. La quale heresia si condanna con le parole dell'istesso Christo nell'istesso luogo, poco auanti alle parole citate, percioche prima di dire, Quorum remiseritis peccata remittuntur eis, disse, Sicut missit me Pater, & ego mitto vos. Nelle quali parole diede vna potestà assoluta, & illimitata di gouernar la Chiesa in luogo suo, & però dicono i Theologi, che in queste parole gli diede la potestà della iurisditione, & in quell'altre la potestà dell'ordine, & quando poi disse nel capitolo seguente a S. Pietro. Pasce oues meas, certo è che non ristrinse la

potestà

potestà all'assolutione de' peccati, ma diede potestà amplissima digo-
uernare, & reggere tutta la Chiesa: perche quella parola: Pasce, è la me
desima in lingua Greca, nella quale scrisse S. Giouanni, che è quella del
cap. 19. dell'Apocalisse: Et ipse reget eos in virga ferrea; & quella di
Michea al 2. cap. voltata dalli Settãta Interpreti: Ex te mihi exiet dux,
qui regat populum meũ Israel. Si che secondo il modo di parlare del-
la Scrittura, il fare S. Pietro pastore, fu farlo Rettore, & gouernatore,
& Principe di tutta la Chiesa. Et quando li disse in San Matteo al 16.
Quodcumque solueris, & quodcũque ligaueris, non restrinse la potestà
a' peccati, ne anco alle persone, perche non disse. Quemcũque solueris,
vel ligaueris, sed, quodcumque, volendo esprimere vna potestà vniuer-
sale di legare, & sciorre, cioè di comãdare, & far leggi, & anco di dispen
sare, & rilassare, secondo che fusse bisogno, per guidare, & introdurre i
fedeli nel Regno del Cielo, hauendo pienissima autorità di ordinare a
tutti quello che hauessero da credere, & operare, & leuare tutti gl'im-
pedimenti, che potessero attrauersarsi nella strada della salute, come
più a longo habbiamo dimostrato nel primo libro, de Pontifice. Dice
terzo, che il Papa ha potestà sopra le anime solamente, & lo caua da
quell'oratione, Deus, qui Beato Petro animas ligandi, atq; soluẽdi Pon
tificium tradidisti. Se questa ragione è buona, anco li Principi secolari
non haueranno potestà se nõ sopra le anime, perche S. Paolo dice: Om-
nis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Onde questo Autore,
ouero è troppo semplice non considerando, che nelle Scritture l'anima
si piglia per tutto l'huomo, ouero vuole ingannare i semplici con le pa
role di santa Chiesa mal'intese. Et forsi la diuina prouidenza per tor
via simili inganni, ha inspirato alli Reformatori del Breuiario, che to-
gliessero da quell'oratione la parola animas, come anticamente non ci
era, ne ci doueua essere, poiche l'oratione fu formata dalle parole del-
l'Euangelio: Quodcumque ligaueris, & quodcumque solueris. Dice vl-
timo, che la potestà di scommunicare è conditionata, presupponendo
il peccato, & l'ostinatione nel peccato. La qual dottrina è nuoua, &
falsa. Ne potrà addursi Autore nessuno, che dica vna simil cosa. Ve-
ro è che si presuppone il peccato: perche essendo la Scommunica vna
pena, anzi grauissima pena, non si può giustamente dare senza colpa,
& colpa grauissima, cioè peccato mortale. E' anco vero che si presup-
pone la disubidienza, o vogliamo dire contumacia, & non basta qual-
siuoglia peccato per Scommunicare, se nõ vi si aggiogne la contuma-
cia: perche il Signore disse: Si Ecclesiam non audierit. Onde non si
può scommunicare vno, perche sia ladro, o adultero, se prima non sia

D ammo-

ammonito,& egli ricusi di obedire. Ma cosa molto diuersa è l'ostinatione della disobedienza, perche può essere, che vno sia ostinato in vn peccato, del quale non sia stato mai auisato dalla Chiesa, & questo tale, benche ostinato non si può scommunicare: & per il contrario può essere, che vno sia disobediente, & può scommunicarsi, ancorche non sia ostinato poi nella disubidienza, & le parole del Signore, Si Ecclesiam non audierit, significano disobedienza, non ostinatione, parlando propriamente. Ne occorre che io mi affatighi in prouare questo che dico, poiche ne sono pieni li Autori, & l'aduersario nõ ha prouato il suo detto, se non con vn'autorità mal'intesa.

Quinta Propositione dell'Autore.

L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici essenti dalla potestà del Principe secolare, se bene alcuni non sò con che fondamento tengono, che sia de iure diuino, tuttauolta la contraria opinione, cioè che sia solamente de iure humano, è megliore, & più conforme alla sacra, & diuina Scrittura, alli detti de' Santi Padri, & all'historie.

RISPOSTA.

SE questo Autore portasse niente di riuerẽza alla santa Chiesa, non direbbe mai così liberamente, & assolutamente, che le persone, & i beni Ecclesiastici habbiano l'essentione solo de iure humano. Perche il Concilio generale Tridentino, nell'vltima sessione al cap. 20. dice chiaramente, che la immunità della Chiesa, & delle persone Ecclesiastiche, è stata instituita per ordinatione diuina, & per decreti Ecclesiastici. Hora chi è quel Christiano, che habbia ardire di opporsi ad vna tale, e tanta autorità? ne questa autorità è sola, perche prima il Concilio Coloniense nella parte 9. al cap. 20. dichiarò l'istesso con queste parole: l'immunità Ecclesiastica è cosa antichissima, & è stata introdotta iure pariter diuino, & humano. Et nel Concilio Lateranẽse sotto Leone Decimo nella 9. Sess. si legge così: nè per ragione diuina, ne per ragione humana i laici hanno potestà alcuna sopra delle persone Ecclesiastiche. Le quali parole sono propriamẽte contrarie alle parole di questo Autore, che dice, li Principi laici de iure diuino hauer potestà sopra delle persone Ecclesiastiche. Onde si vede la temerità troppo grãde di questo nuouo Goliath, che ardisce opporsi alle squadre dell'essercito di Dio, che è il Concilio vniuersale. Et prima di questi Concilij scrisse Bonifacio Papa nel cap. Quamquam de Cẽsibus, come di cosa notoria, & da tutti riceuuta, che le persone, & beni della Chiesa sono liberi dalla potestà secolare iure diuino. Et prima di questo Pontefice, Giouanni Ottauo, come riferisce Gratiano dist. 96. Can. Si Imperator, scrisse, che

l'onnipo-

l'onnipotente Dio haueua ordinato, che li Sacerdoti, & altri Chierici nõ fussero ordinati, ne giudicati dalle potestà secolari, ma solo da' Pontefici. Et quello che dice questo Pontefice delle persone, disse molto prima delle robbe della Chiesa Papa Simmacho, insieme cõ tutto il Concilio terzo Romano, celebrato alla presenza sua. Et questo è conforme alle Scritture sante: perche noi leggiamo nel Genesi al cap. 47. che Gioseppe Patriarcha, essendo come Vicario generale del Re Faraone, fece essenti li Sacerdoti da quei pesi, che sopportaua il resto del popolo. Et nel primo di Esdra al cap. 7. leggiamo, che Artaxerse Re di Persia fece essenti similmẽte li Sacerdoti Hebrei; perche il lume naturale, che è da Dio immediatamente, dimostra che così conuiene. Onde Alessandro Terzo Papa nel Concilio Lateranense disse quella bella sentenza: Non è decente, che la Chiesa di Dio sia manco libera al tempo de' Principi Christiani, che si fusse al tempo di Faraone, cap. Non minus, de immunit. Ecclesi. Ma vediamo come proua la sua propositione questo Autore, il quale dice, che la sentenza di quelli, che tengono, che l'essentione delle persone, & robbe Ecclesiastiche, è solamente de iure humano, è più conforme alle Scritture sante, alli santi Dottori, & all'historie.

Autore:

PErche oltre quello, che habbiamo detto nella prima propositione, che li Sacerdoti nell'antica legge erano soggetti al Principe secolare: oltre che Salomone priuò Abiathar del Sommo Sacerdotio delli Hebrei, come si legge nel 3. libro delli Regi nel cap. 2. Nel tempo della primitiua Chiesa insino a Giustiniano Imperatore non si legge in iure, priuilegio alcuno di essentione fatta alli Ecclesiastici.

RISPOSTA.

ET noi confutando la prima propositione habbiamo dimostrato, che nell'antica legge li Sacerdoti, & Leuiti erano soggetti al Principe Ecclesiastico: & perche l'Autore haueua detto, che Moise era Principe politico, al quale eran soggetti li Sacerdoti, noi habbiamo prouato cõ testimonij delle Scritture, & de' Santi Padri, che Moise era Sommo Sacerdote. Et a quell'essempio di Salomone si può rispondere, che Salomone fece quello come ministro della diuina volontà, che già haueua predetto di far cessare la posterità di Heli, & così soggiunge la Scrittura: vt impleretur sermo Domini, quẽ loquutus est super domũ Heli in Silo. Oltre che i fatti de' Principi non sono leggi. Ma che prima di Giustiniano nõ fusse nella Chiesa priuilegio di essẽtione, è falso manifestamente: perche Constantino Imperatore, che fu piu di dugento anni prima di Giustiniano, & il primo Imperatore, che chiaramẽte fa-

cesse professione di Christiano, dichiarò subito li Ecclesiastici liberi da pesi communi della Republica: come si legge nell'epistola di esso Constantino ad Auilinũ, quale è riferita da Eusebio nel lib. 10. al cap. 7. dell'historia Ecclesiastica, & oltre questo priuilegio di Constantino ci sono molti altri nel Codice Theodosiano d'Imperatori più antichi di Giustiniano; come riferisce il tuo Couarruuia nel c. 31. delle Questioni pratiche, da te citate. Autore.

Santo Paolo disse: Ad tribunal Cæsaris sto, Cæsarem appello, & per lassare gl'altri infiniti essempij, si legge nella vita di Ottone I. Imperatore Christianissimo, che depose auctoritate propria Giouanni Papa XII. perche era vn' huomo pessimo.

RISPOSTA.

A Questo argomento, che fu proposto anticamente da certi heretici, risponde bene il Card. de Turrecremata, nel libro 2. al c. 96. della sua Somma, che S. Paolo fu constretto appellare a Cesare, & riconoscerlo per suo giudice de facto, non de iure: perche all'hora non era conosciuta, ne creduta la potestà di S. Pietro, & però se S. Paolo hauesse voluto dire, che non conosceua altro Giudice, che il Vicario di Christo, haueria fatto ridere i Giudei, da i quali era accusato, & i Gẽtili da' quali era giudicato, & così dice egli stesso, Coactus sum appellare Cæsarem. Quanto all'historia di Papa Giouanni, & Ottone Imperatore, due falsità, & errori si contengono in queste poche parole: perche primieramente quelle due parole, auctoritate propria, sono falsissime de facto. & de iure. dico de facto, perche Ottone, sapendo che non poteua esso, come laico giudicare vno Ecclesiastico, ricercò dal Concilio, che in Roma era congregato, che determinasse quello, che si hauesse da fare, Sancta Synodus quid decernat, edicat. Così parlò Ottone al Concilio. dunque non depose Ottone il Sõmo Pontefice auctoritate propria, ma auctoritate Concilij. Dico de iure, perche non si trouerà in nessuno Authore Catholico, che il Papa possa esser deposto dall'Imperatore: ma si bene l'Imperatore dal Papa, come Ottone IV. fu deposto da Innocentio III. & Federico II. da Innocentio IV. & molto prima Hẽrico IV. da Gregorio VII. si che l'Autore in questa sua opinione non ha altri compagni, che heretici antichi, & moderni, & in particolare Marsilio di Padoua, come testifica il Card. Turrecremata nel lib. 4. della Sõma parte 2. cap. 37. Ma ne anco dal Concilio può essere giudicato il Papa, se non in caso di heresia, nel che tutti li Catholici conuengano, & questo è il secondo errore dell'Autore, perche Papa Giouanni XII. non fu incolpato di heresia, ma solo di mala vita: onde non poteua esser giu-

dicato,

dicato, & quel Concilio, che depose Papa Giouanni XII. non fu Concilio legitimo, ma conciliabulo, scismatico, & acefalo: & però poco dipoi fu abrogato, & cassato. Legga chi vuole sapere questa historia, il decimo Tomo del Signor Card. Baronio, o per più breuità l'additione di Onufrio al Platina.

Autore.

ET se la essentione è de iure diuino, perche Papa Hadriano I. vuole, che Carlo Magno habbia l'autorità di eleggere il Romano Pontefice, nel cap. Hadrianus, il che fece ancora Leone VIII. a fauore di Ottone Primo, come si legge nell'istessa distintione, che è la 63. Can. in Synodo.

RISPOSTA.

MOlto mi marauiglio della sottigliezza di questo argomento. Che ha da fare l'essentione delli Ecclesiastici, cō la nominatione della persona al Pontificato? dunque hoggi non sono essenti li Ecclesiastici in Francia, perche il Re nomina le persone alle Chiese vacanti? Et douunque sono Iuspatronati, perche i patroni, che sono per il più laici, habēt ius nominādi, è persa l'essentione? hebbe dunque per vn tempo l'Imperator Carlo per priuilegio del Papa di poter nominare alcuno al Pontificato, quando era Sedia vacante, ma non per questo daua l'Imperatore al Papa alcuna autorità, nè anco poteua leuargliela, ò sminuirgliela, essendo che come si è detto di sopra, alla persona nominata, ò altramente canonicamente eletta, Iddio stesso dà la potestà Pontificale, per la quale quella persona, iure diuino, diuenta superiore, capo, & pastore di tutti li Christiani, o Principi, o priuati, che siano. Del priuilegio dato da Papa Leone all'Imperatore Ottone si potria dire il medesimo, quando quel priuilegio non fusse stato vano, & senza effetto. Et questo si è detto, posto che fusse vero quello che scriue il Gratiano nei Canoni citati, Hadrianus, & in Synodo. Ma il nostro Illustrissimo, & dottissimo Card. Baronio nel Tomo 9. delli Annali. pag. 323. dimostra con chiari documenti, che il Gratiano si è ingannato, & che non fu mai dato tal priuilegio a gl'Imperatori di eleggere il Sommo Pontefice. Et cosi tutto l'argomento dell'aduersario và per terra, hauendo la consequenza mala, & l'antecedente falso.

Autore.

QVesta dottrina non solamente è di S. Paolo, come hò prouato nella prima propositione, mà ancora di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso d'Aquino, di Soto prestantissimo Theologo nella dist. 25. del 4. libro delle Sentenze, di Couarruuias nel cap. 31. Practicarum quæstionum. il quale cita a suo fauore Innocentio Terzo Papa, Alciato, Ferrarese, Medina,

dina, & altri. & queſti due Dottori, cioè Soto, & Couarruuia, ſi deuono in queſto particolare molto ſtimare, per hauer ſcritto l'vno, & l'altro dopò il Concilio di Trento.

RISPOSTA.

SAnto Paolo, & S. Gio. Chriſoſtomo non parlano di eſſentione di Ecclesiaſtici, ma ſolo inſegnano, che ogni huomo è obligato di vbidire a' ſuoi Superiori, come ſi è detto di ſopra. S. Tomaſo non nega l'eſſentione eſſer de iure diuino, ſe bene afferma eſſere de iure humano; perche può eſſere, anzi è de iure diuino, & humano, come dicono i ſacri Canoni. Il Soto ſe bene nega l'eſſentione eſſere de iure diuino ſtrettamente, tutta via dice eſſer conforme alla ragione naturale: & & aggiogne che neſſun Principe, & ne anco tutti li Principi inſieme poſſono derogare a queſta eſſentione. onde chiaramēte la dottrina del Soto è contraria alli fatti de' Signori Venetiani, i quali ardiſcono in tanti modi di violare la ſudetta immunità, come ſe ſteſſe in mano loro di derogargli, quando gli piace. Ne è vero, che il Soto habbia ſcritto dopò il Concilio di Trento, perche ſe bene ei ſi ritrouò alle prime Seſſioni celebrate ſotto Paolo Terzo, tuttauia morì prima, che il Concilio ſi finiſſe, & coſi nō vidde quell'vltimo Decreto, doue ſi dechiara che l'immunità delle Chieſe, & delle perſone Eccleſiaſtiche, ſia ſtata introdotta per diuina ordinatione, che ſe l'haueſſe viſto nō gli hauerebbe in modo alcuno contradetto. Il Couarruuia come di ſopra ſi è toccato, ſi è ſempre dimoſtrato troppo partiale per la iuriſditione regia: ma nondimeno anco eſſo inſegna, che il Sommo Pontefice ha potuto giuſtamente liberare li Eccleſiaſtici dalla poteſtà ſecolare, & che neſſun Principe etiandio ſommo, può derogare a queſta immunità. Per il che ſi vede, che anco il Couarruuia condanna i fatti de' Signori Venetiani: onde l'Autore non sa quello, che ſi dica, mentre auertiſce queſti due Autori douere eſſere molto ſtimati. Finalmente non è da paſſare con ſilentio quello, che l'Autore dice, che Couarruuia allega per la ſua opinione l'autorità d'Innocentio Terzo. Perche in queſto luogo ſi hanno da notare due errori: vno dell'Autore, & l'altro del Couarruuia. Erra l'Autore, perche Couarruuia non ha mai citato per ſe Innocētio Terzo, che ben ſapeua che gli era contrario. Il Couarruuia erra, perche allega per la ſua opinione Innocentio Quarto nel Commentario ſopra il cap. 2. de maiorit. & obedient. & pure Innocentio Quarto in quell'iſteſſo luogo dice, che l'eſſentione fatta dal Sōmo Pontefice con cōſenſo dell'Imperatore non è piena, & però biſogna confeſſare, che da Dio iſteſſo li Eccleſiaſtici ſono ſtati fatti eſſenti dalla poteſtà de' Principi ſecolari.

Come

Come poteua Innocentio IV. più chiaramente dire, che l'essentione delli Ecclesiastici sia de iure diuino? & pure il Couarruuia ardisce dire, che Innocẽtio IV. nega la suddetta essentione essere de iure diuino. Onde il Panormitano sopra il cap. Nimis, de iure iurando, riferisce, che Innocentio IV. tiene l'essentione delli Ecclesiastici essere de iure diuino. Ecco dunque di quanti errori sono piene quelle poche parole dell'Autore, il quale non contento di hauere allegato il Soto, & il Couarruuia, soggiogne anco le proue loro con queste parole.

Autore.

ET la loro demostratione è efficacissima, perche oltre l'autorità affirmatiua di S. Paolo, di S. Giouanni Chrisostomo, di S. Tomaso: oltre l'vsanza della primitiua Chiesa, apportano ancora due argomenti negatiui efficacissimi, cioè se li Clerici, & li beni Ecclesiastici sono essenti de iure diuino, doue si legge questo ius? in che Euangelio, in che Epistola Apostolica, in che libro del nuouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio? L'altro argomento si è, che niuno Principe secolare Christiano hauẽdo la mira alla quiete, & al buon gouerno del suo stato guarda a questo, ma lascia godere alli Ecclesiastici, quelle essentioni, che gli pare, & quelle che nõ gli pare, nõ permette che le godano. Et se bene alcuni per legge humana intẽdono il Canone: tutta volta per quãto si caua dalla dottrina della prima propositione, si deue intendere il priuilegio del Principe, & la consuetudine da esso Principe dissimulata, ò il Canone riceuuto, il quale non è sopra ius diuinum. In maniera, che hauendo il Principe secolare la potestà sopra di tutti li suoi sudditi de iure diuino: non so come possa questa potestà essergli ò sminuita, ò tolta dal Canone, il quale est ius humanum: per la regola cõmune de' Legisti, che Quotiescumque concurrunt duo iura, minus debet cedere maiori.

RISPOSTA.

ALle ragioni affirmatiue già si è risposto, nè occorreua ripetere tante volte il medesimo, per far libro grosso. Alla prima ragione negatiua si risponde, che molti Autori Catholici hanno pienamente trattato questa materia, così Theologi, come Canonisti, & ne i libri loro si deuono cercare i fondamenti della sentenza loro. Et noi di sopra breuemente habbiamo accennato alcuni luoghi del Testamento vecchio, & nuouo, come è quello del Genesi al 47. & quell'altro del primo di Esdra al 7. & dell'Euangelio di S. Mattheo al 17. Ergo liberi sunt filij, doue per figliuoli s'intendono li Ecclesiastici, secondo l'espositione di S. Girolamo, & S. Agostino. Nè solo s'intende per ius diuino la Scrirtura santa, ma anco il lume naturale, ò vogliamo dire la ragione, & legge naturale: & così dice Giouanni Driedone nel primo libro de libertate Christiana cap. 9. che l'essentione delli Ecclesiastici è de iure diuino, perche viene insegnata, & dittata dalla ragione, & lume naturale, perche ogn'vno naturalmente intende, che le persone, & robbe consacrate a Dio, sono proprie di Dio,

& però

& però non è ragione, che ſopra quelle habbiano poteſtà i Principi ſecolari, & che queſto ſia vn lume naturale, ſi può conoſcer da queſto, che in tutte le Religioni coſi vere, come falſe, ſi è oſſeruata queſta legge di eſſentione. Coſi leggiamo nell'Eſſodo al cap.30. & ne' Numeri al primo, che appreſſo li Hebrei, i Leuiti erano eſſenti, & nel Geneſi al cap.47. che appreſſo li Egittij i Sacerdoti erano eſſenti. & nel 2. libro dell'Economica di Ariſtotile, che appreſſo li Greci, i Sacerdoti erano eſſenti. & il medeſimo di altri Gentili ſi legge appreſſo Ceſare nel libro 6. de bello Gallico, & appreſſo Plutarcho nella vita di Camillo, & appreſſo altri Autori, che ſi laſſano per breuità. Alla ſeconda ragione negatiua, ſi riſponde, che quella ragione non ſi legge nel Soto, ne anco nel Couarruuia, ma l'Autore ſe l'ha finta del proprio ceruello, ne è ragione, ma calunnia contro tutti li Principi, come ſe tutti fuſſero Macchiauelliſti, & concedeſſero, o toglieſſero l'eſſentione a' Clerici, ſecondo che fuſſe vtile, ò diſutile alla ragione di ſtato. Ma noi ſappiamo, che nella Chieſa di Dio vi ſono molti Principi religioſi, & pij, & che temono Dio, come deuono. Ma quando fuſſe vero, il che non ſi concede, che molti Principi non permetteſſero l'eſſentione ſe non quanto è vtile alla ragione di ſtato; che modo di argumentare ſeria queſto. Molti Principi non permettono l'eſſentione, dunqne non è de iure diuino? il che è tanto, quanto ſe diceſſe, moltiſſimi Chriſtiani rubbano, adulterano, dicono falſi teſtimonij: dunque non ſono de iure diuino li commandamenti non furaberis, non mœchaberis, non falſum teſtimonium dices. Biſognaua prouare, che quei Principi, che non permettono l'eſſentione, ſe nõ quãto li pare, faccino bene, ò non faccino male: & allhora ſi poteua conchiudere, non eſſere de iure diuino: ma dal ſemplice fatto, o per dir meglio dalla ſemplice preuaricatione di vna legge non ſi può raccorre, che non ſia de iure diuino quella legge. Quel diſcorſo poi dell'Autore intorno al ius humano, ſe ſia ius Canonico, ò priuilegio de' Principi, ò conſuetudine, è del tutto vano, perche l'eſſentione delli Eccleſiaſtici, oltre al ius diuino, è de iure humano in tutti i modi, perche ſi trouano di queſta eſsentione molti Canoni, molte leggi ciuili, & vna longhiſſima conſuetudine, & queſto non lo può negare ſe non chi non ha letto niente. Finalmente quella concluſione, che al Principe ſecolare non poſsa eſser tolta, o ſminuita la poteſtà ſopra delli Eccleſiaſtici, per qualſiuoglia Canone, poiche il Canone è de iure humano, & la poteſtà del Principe è de iure diuino: è vna concluſione falſa, & raccolta da falſo principio, & repugnãte a tutti i Dottori Catholici, tãto Theologi, quãto Canoniſti; che ſia falſa concluſione, è manifeſto, perche è cõtraria a moltiſſimi decreti de Concilij, & de Sommi Pontefici, & all'iſteſse leggi Imperiali, & al lume naturale, come di ſopra ſi è moſtrato. Che ſia raccolta da falſo principio ſi è prouato nella riſpoſta data alla prima propoſitione doue ſi è dichiarato, come la poteſtà de' Principi ſopra de laici non è de iure diuino, onde molto meno ſopra de Chierici

rici

rici è de iure diuino. Che finalmente questa ragione sia contro tutti li Dottori Catholici, cosi Theologi, come Canonisti, si vede chiaro, perche il Soto, & il Couarruuia, che sono i principali fra quelli, che vogliono l'essentione delli Ecclesiastici non essere de iure diuino, scriuano che il Sommo Pontefice ha potuto fare esenti li Ecclesiastici, & che tutti li Principi sono obligati a riconoscer questa esentione, & che nessuno di loro, ne tutti insieme la possono torre, o sminuire. Et questo lo dicono nelli luoghi istessi, che questo Autore ha allegati. D'onde seguita, che questo Autore ha insegnato alli Venetiani vna dottrina nuoua, erronea, scandalosa, scismatica, & seditiosa: & se pur voglia dire, che non sia nuoua, non trouerà altri Autori, & compagni che heretici, & scismatici, & in particolare Fra Pietro Martire Luterano, il quale scriuendo sopra l'epistola ad Romanos, & dichiarãdo il cap. xiij. dice apunto quell'istesso, che scriue qua il nostro aduersario.

Sesta Propositione dell'Autore.

Mentre, che il Principe di Venetia legitimo, & natural Signore del suo stato, il quale non hà mai conosciuto altro Superiore in temporalibus, eccetto Dio, fa legge sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo Dominio, & punisce le persone Ecclesiastiche ne' casi graui, & atroci, & dispone sopra i beni non ancora passati alli Ecclesiastici, per l'autorità, che ha immediatamẽte da Dio, della quale nõ si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca. La ragione è, perche Qui non facit contra aliquam legem, non peccat: meno si dee dire, che pecchi, qui obseruat legem, &c.

RISPOSTA.

Hora finalmente dopò molto girare l'Autore è tornato a casa, & ci ha scoperto intieramente la sua intentione. Ma perche non sà parlare senza mescolare degli errori di ogni sorte, nel suo ragionamẽto dipinge in vn modo il Principe di Venetia, come se fusse vn Monarca assoluto, dice che è Sig. naturale del suo stato. Se cosi è, la Repub. di Venetia ha perso la libertà, nè si può più chiamare veramente Republica, poiche ha Signore, & Signore naturale. Signore è quello, che può fare del suo quello che vuole, potendolo donare, vendere, impegnare, cambiare. Et quello è il Signor naturale, che ha il Dominio per heredità, per successione di sangue, per nascimento, nõ per elettione, o donatione. Se conuiene al Doge di Venetia esser natural Signore dello stato di Venetia, me ne rimetto al giuditio di ogn'vno, che sa le cose di quella Republica. Dicendo di più questo Autore, che il Principe di Venetia non conosce Superiore in tẽporalibus, eccetto Dio. Et che è questo, altro che farlo Signore assoluto come sono li Regi, ne' quali la Republica ha transferito tutta la sua potestà? Ma se la Republica è vera Republica, & libera, come ei la

pretende, non ha transferito tutta la potestà nel Principe, ma gli ha communicata quella parte, che gli è parsa, & può accrescerla, & sminuirla, & leuarla del tutto, & anco punire il Principe quando si voglia far patrone con pena di morte, come già fece nella persona di Marino Fallerio, & per consequenza il Doge deue riconoscere per Superiore in temporalibus, non solo Dio, ma anco la sua Republica, ò vogliamo dire il gran Cōsiglio. Ma lasciamo questi errori, che se non premono a' Venetiani, manco deuono premere alli stranieri. Veniamo al punto della controuersia. Afferma quest'Autore, che il Doge di Venetia non ha peccato in fare leggi pregiudiciali alla Chiesa, & carcerar Ecclesiastici, delle quali cose è stato ripreso dal Sommo Pontefice, & dipoi per non hauer obedito, è stato Scommunicato. Et che non habbia peccato, lo proua con tre ragioni. Prima, perche ha potestà da Dio immediatamente sopra delle persone, & robbe Ecclesiastiche. Seconda, perche non si è spogliato di questa potestà, ne per priuilegij concessi, nè per Canoni riceuuti. Terza, perche è in possesso di tempo immemorabile. Essaminiamo queste ragioni. La prima è falsa non solo per quello, che si è detto nella refutatione della prima propositione, ma anco per quello, che esso Autore dice in questo luogo, & per euidente esperienza. Percioche in questo luogo dice l'Autore che il Doge può punire li Ecclesiastici ne' casi graui, & atroci, il che è segno che non ha da Dio immediatamente la potestà, ma da qualcheduno, che glie l'ha concessa limitatamente: perche se de iure diuino immediatamente il Doge hauesse potestà sopra li Ecclesiastici l'hauerebbe in tutti li casi graui, & leggieri, atroci, & non atroci. Et similmente dice, che il Doge può disponere de' beni non ancora passati alli Ecclesiastici: che significa questa limitatione? se non che non ha potestà assoluta sopra de' beni Ecclesiastici, & così non l'ha da Dio immediatamente: perche se così fusse nessuno gli l'haueria potuto limitare, come al Papa nessuno può limitare la potestà, perche l'ha da Dio immediatamente. Et poi domando se la Republica può sminuire, & crescere l'autorità al Doge, e se lo può deporre di Magistrato, quando non si porti secondo le leggi di Venetia? certo è che può, che altrimente non saria libera, dunque il Doge non ha la potestà da Dio immediatamente, ma dalla sua Republica, & così la potestà del Doge è potestà humana, limitata, soggetta a potestà maggiore, pur'humana. La seconda ragione è similmente falsa, perche se il Doge, ò Principe non si è spogliato della potestà sua per priuilegij concessi da lui alle persone Ecclesiastiche; questo è vero, perche non si può spogliare chi non è vestito; & il Principe di Venetia non fu mai vestito di tal potestà, essendo che la Republica Veneta nacque, quando già li Ecclesiastici erano essenti dalla potestà laica, se bene si può anco dire, che quando vn laico diuenta Ecclesiastico, allhora il Principe viene ad esser spogliato della potestà, che haueua sopra di quella persona per priuilegio diuino dato alli Ecclesiastici, & anco per molti Canoni

talmente

talmente riceuuti in tutta la Christianità, che non può nessun Principe, nè anco tutti li Principi insieme derogargli, come habbiamo dimostrato poco auanti con l'autorità del Soto, & di Couarruuia, che l'aduersario haueua allegati per se. Et quando non ci fusse altro doueria bastare quel Canone famosissimo. Si quis suadente 17.q.4. doue si scommunicano tutti quelli, che mettano le mani violenti sopra i Clerici, ò Monaci, & l'assolutione è riseruata alla Sede Apostolica, ne qui si eccettuano i Principi, o altri Signori secolari. Et questo Canone non solo non è stato mai reuocato, ma volẽdo Martino V. nel Concilio Constantiense moderare la grauità delle Scommuniche, & ordinando, che fusse lecito conuersare con li scommunicati, eccettuò tuttauia quelli, che sono stati dichiarati nominatamente scommunicati, & quelli che notoriamente mettono le mani violenti sopra le persone Ecclesiastiche: perche questi tali senza altra dichiaratione volse, che si douessero vitare, & che quanto a questi, non valesse la sudetta moderatione. La terza ragione del possesso immemorabile si refuta con l'istesse parole de' Venetiani, perche non per altro l'anno 1605. rinouorno vna legge, o come loro dicono, parte, fatta già nell'anno 1536. che non si possa donare alle Chiese beni stabili, se non perche non era mai stata osseruata fin'a quel giorno, come essi stessi dicono. Et poi contro la verità, contro la charità, contro la giustitia, che possesso, ò che consuetudine può valere? si che è falsità troppo enorme, che il Doge di Venetia non habbia peccato in far quelle leggi, & in carcerare le persone Ecclesiastiche. Ma chi vede hoggi, ò sente li grauissimi, & horrendi eccessi, che si fanno da quel Doge in carcerare Sacerdoti, & Religiosi, in violentare li Ecclesiastici a non seruare l'interdetto Apostolico, a riempire i Monasterij di Soldati, & finalmente a fare vna publica persecutione alle Chiese, & alle Religioni, come già fece Valente Imperatore Ariano, & poi Hunerico Re de Vandali pure Ariano; come può dire che quel Doge non pecchi, se non sia del tutto acciecato dalla passione, & dato, come dice l'Apostolo, in reprobum sensum? Lasso le parole seguenti dell'Autore, doue dice, che non pecca, chi non fa contra la legge, nè chi osserua la legge, nè chi seguita la dottrina di S. Paolo, che sono cose troppo note, & più degne di leggier fanciullo, che di graue Theologo. Ma quell'vltima censura, che fa l'Autore, quando dice, che quelli che tengono l'essentione Ecclesiastica esser de iure diuino gli paiono hora poco fondati, hora poco auueduti, hora troppo arrischiati, & hora troppo adulatori: nõ è censura fatta contra li huomini, ma bestemmia proferita contro lo Spirito santo. perche essendo quella sentenza espressa de' Concilij Generali Lateranense, & Tridentino, & dicendo con verità i sacri Concilij, massime generali di esser congregati in Spirito santo. Et potendo dire con il primo Concilio Hierosolimitano: Visum est Spiritui sancto, & nobis: ne seguita, che lo Spirito santo sia hora poco fondato, hora poco auueduto, hora troppo arrischiato, & hora troppo

adulatore, se l'auersario nella sua censura non mentisce.

Settima Propositione dell'Autore.

Mentre che la Serenissima Signoria non è colpeuole, ne fa peccato alcuno in fare quello che si è detto nella propositione precedente, se è dal Sommo Pontefice Paolo V. nel breue delle censure da lui publicato, scommunicata, se i luoghi sacri sono interdetti, &c. è nulla la sua sentenza, non solo de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sententia excommunicationis in 6. come si legge nel manifesto: ma ancora de iure diuino, percioche l'autorità di scommunicare è conditionata, Si peccauerit in te frater tuus. Si che doue non è il peccato non ha luogo la scommunica, & la sentenza fulminata contro di chi non ha peccato è nulla, ex defectu materiæ. Nè sia alcuno tanto grosso d'intelletto, che pensi, che se bene la Signoria Serenissima, come si ha prouato, non ha peccato, ne pecca ritenendo quod suum est, pecchi nulla di meno non volendo vbidire al Pontefice, & esser presistente nella sua opinione, perche la costanza in vna buona opinione, non è ostinatione, & chi non hà peccato, non deue dirsi disubidiente, o ostinato, poiche chi osserua la legge fa operatione santissima, & meritoria, & chi non vbedisce in quelle cose, che nō possono esserli cōmandate, non commette peccato alcuno.

RISPOSTA.

DVe cose afferma l'auersario in questa propositione, prima che la Scommunica di sentenza, & interdetto fulminata da Nostro Signor Papa Paolo V. è nulla de iure positiuo: seconda, che è nulla de iure diuino, nell'vna, & nell'altra cosa erra manifestamente. Dice dunque primo, che quella sentenza è nulla de iure positiuo, perche non si è osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sent. excomm. in 6. questa prima è notoria falsità, perche nel titolo de sent. excomm. in 6. vi sono tre Canoni soli, che determinano l'ordine giudiciario; nel cap. 1. si comanda, che la sentenza si metta in scriptis; nel cap. Solet, si comanda, che non si scommunichi nessuno doppo che habbia appellato. Nel cap. Statuimus, si comanda, che non si scommunichi nessuno senza prima auuisarlo canonicamente, cioè con tre monitioni, & se bene, non qualsiuoglia mancamento faccia la sentenza nulla, nondimeno nō habbiamo bisogno di questa scusa, perche la sentenza di Nostro Signor è stata fatta in scriptis, & cō le tre monitioni di otto giorni per primo termine, otto per il secondo, & otto per il terzo. Nè si è interposta appellatione, ne si poteua interporre, essendo il Papa giudice supremo. Si che si è osseruato con ogni essatione tutto l'ordine

giudi-

giudiciario, che comandano li Canoni de ſent. excom. in 6. Toccaua all'aduerſario produrre il Canone,& moſtrare in che coſa nõ ſi è oſſeruato, ma perche non lo poteua fare, & li baſtaua ingannare gl'ignoranti, però ſe l'è paſſata con termini generali. Dice appreſſo, che la ſentenza di Noſtro Signore è nulla de iure diuino,ex defectu materiæ, perche la ſcommunica è pena, che non ſi può dare ſenza colpa, & però non hauendo la Signoria di Venetia peccato, non poteua eſſere ſcommunicata. A queſto gia ſi è riſpoſto, & dimoſtrato, che la Signoria ha peccato grauiſſimamente, prima in far le leggi inique contra la Chieſa, & incarcerar perſone Eccleſiaſtiche, & di più in eſſer diſobediente al Sommo Pontefice, non volendo emendare le coſe mal fatte. Et quando fuſſe dubbio, ſe la Signoria ha peccato,o nò,certo è che ciò nõ tocca giudicarlo alla Signoria,mà al Papa,che è Giudice ſupremo in luogo di Chriſto.Et queſto non lo può negare l'Aduerſario,il quale ha detto nella quarta Propoſitione, che la poteſtà del Papa è ſuper peccato.Se adunque il Papa è Giudice ſopra il peccato,a lui tocca diſcernere,ſe vna coſa è peccato,ò non è peccato,come in figura di queſto nel Teſtamento vecchio,al Sacerdote toccaua giudicare ſe vno era leproſo,ò non era.Et hauendo già il Sommo Sacerdote giudicato, che il Doge di Venetia ha peccato grauemente, & è coperto d'vna lepra ſpirituale molto maligna,& contagioſa, & però l'ha ſeparato per mezo della Scommunica,dal conſortio de' fedeli:come ſi può difendere, o ſcuſare?Et il dire,che la conſtanza in vna buona opinione non è oſtinatione,è vero ſin che la queſtione è dubitabile,ma quando è giudicata,& finita dal Giudice,al quale ogn'vno è obligato a credere, come è queſta,della quale parliamo,il parere di chi difende li Venetiani, non è più opinione,ma errore,& la conſtanza in eſſo è oſtinatione.

Ottaua Propoſitione dell'Autore.

E' Vero, che S. Gregorio Papa dice,che Sententia Paſtoris iuſta, ſiue iniuſta timenda eſt. Mà non fa al caſo queſta ſentenza, perciocbe è gran differẽza fra la ſentenza del Giudice Eccleſiaſtico,che è ingiuſta,& quella che è nulla,come dottiſſimamente affermano il Nauarro de cenſuris Eccleſiæ cap.27.& il Soto 4.Sentent.diſt.22.& che l'ingiuſta ſi deue temere,ma che la nulla non ſi deue oſſeruare.Per tanto eſſendo le cenſure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. come s'è detto nulle, perche ſono come vna ſcrittura formata nell'acqua, & nell'aria, cioè ſenza ſoſtegno, & ſenza materia,ſon di parere, che non le dobbiate oſſeruare,& che non dobbiate innouare coſa alcuna nella voſtra Chieſa.

RI-

RISPOSTA.

COme l'Aduerſario da falſi principij conchiude, che la ſentenza del Sommo Pontefice,per eſſer inualida,& nulla,non ſi dee temere, & per conſequēza deuono li Sacerdoti in Venetia,& nel ſuo Dominio celebrare i diuini Officij, come ſe non ci fuſſe interdetto: coſi noi hauēdo gettato per terra tutti li ſuoi falſi principij,& vani fondamenti,& dimoſtrato la ſentenza di Noſtro Signore Papa Paolo V. eſſer valida, & giuſta, & talmente ſoda, & ferma, come ſe fuſſe ſcritta in marmo, o bronzo, potiamo ſecuramēte concludere,che deue eſſer temuta, & oſſeruata,& che deuono i Sacerdoti in Venetia, & nel ſuo Dominio oſſeruare cō ogni diligēza l'interdetto,ſe nō vogliono offendere la Diuina Maeſtà,& ꝑdere la ſalute dell'anime loro,& de' popoli. Et queſto ſia detto intorno alle otto propoſitioni. Ma perche l'Aduerſario nel fine del ſuo ragionamēto fra molte coſe impertinenti meſcola dì molti errori andaremo con molta breuità ſcoprendoli ad vno ad vno.

Primo dice,che ſecōdo la dottrina del Nauarro la ſentēza di Scommunica quando è nulla ſi deue temere, & oſſeruare ſin che il popolo ſia ben perſuaſo della nullità,& queſto per non generar ſcandalo,& aggiogne che il popolo di Venetia è perſuaſo a pieno della nullità della Scōmunica Papale per l'editto del Doge. Queſto nō è altro, che dire, che quādo il Giudice afferma la ſua ſentēza eſſer giuſta, & valida, & il Reo afferma eſſer ingiuſta, & nulla, allhora ſi ha da credere al Reo, & non al Giudice. Dottrina per certo degniſsima di ſi gran Theologo. & qual ſentenza ſarà mai giuſta, & valida, ſe ſi ha da credere al Reo?

Secondo dice, che non può ſcuſare certi Religioſi, che hanno eletto più toſto partirſi da Venetia,che celebrare i diuini officij,nel che hanno ſcandalizato molti. Nō hanno biſogno quei Religioſi di eſſere ſcuſati, & ſe alcuni ſi ſono ſcandalizati dell'obedienza loro verſo il Sommo Pontefice, biſogna dire quello, che diſſe il Saluatore de i Fariſei: Sinite illos, cæci ſunt, & duces cæcorum, Matth. 15.

Terzo dice, che il difendere la libertà del ſuo Principe naturale è de iure diuino, ma le ſentenze Eccleſiaſtiche ſono de iure humano,il quale deue cedere a quello. Gran ſtudio ha fatto queſto Dottore nel ius diuino, che ad ogni parola gli vien in bocca. Et di qui naſce che argumenta coſi diuinamente: Defendere la libertà del Principe è de iure diuino,le ſentenze Eccleſiaſtiche ſono de iure humano:il ius humano cede al ius diuino:dunque deuono i Sacerdoti diſpregiar le Scommuniche,& l'interdetto del Papa,per difendere la libertà del Doge di Venetia. Ma noi reſpondiamo, che ſe è de iure diuino difendere la liber-

bertà del Principe della terrà, molto più è de iure diuino difendere la libertà della Chiesa,che è sposa del Principe del Cielo: & di più diciamo che la libertà che hoggi pretende il Doge di Venetia, è libertà di carcerare quelli che non li sono sudditi, & di fare leggi contra la giustitia, & la pietà,& però è de iure diuino non difendere,ma impugnare cotal libertà. &aggiogniamo,che le sentenze Ecclesiastiche quãto alla potestà sono de iure diuino, fondate nell'Euangelio. Matth. 18.

Quarto dice,che alcuni s'ingannano con pensare, che la controuersia presente sia de Fide,essendo solamente de moribus:& se alcuna cosa sia espressa nella Scrittura, che faccia il negotio de Fide, è l'opinione della Serenissima Signoria, la quale espressamente è insegnata da San Paolo. Rispondo che la controuersia principale non è de Fide: ma nõdimeno quelli,che hanno preso a difendere la Signoria di Venetia,hanno mescolato ne' loro trattati de gl'errori,in materia de Fide. Et l'aduersario,che con la sua solita prudenza dice,che l'opinione della Signoria è espressamente insegnata da S. Paolo; non si accorge,che quelle cose che sono insegnate da S. Paolo espressamente,nõ si possano chiamare opinioni,perche ne seguitaria,che si potesse dubitare della dottrina di S. Paolo,essendo che l'opinione è incerta,& dubbia. La verità è, che l'opinione della Signoria non si troua in S. Paolo in modo alcuno, ma si bene si troua in S. Paolo nell'epistola alli Hebrei al 13. capitolo: Obedite præpositis vestris,& subiacete eis: ipsi enim peruigilant, tamquam rationem pro animabus vestris reddituri. Et contro questa dottrina, che nõ è opinione,ma certissima Fede Catholica fanno hoggi li Signori di Venetia,ingannati da voi altri non Dottori,ma seduttori.

Quinto dice,che non deono i Sacerdoti separarsi dal capo loro, che è il Principe,che direbbe altro vn'heretico Protestante in Inghilterra? chi ha mai inteso che il Principe secolare sia Capo de' Sacerdoti, & per consequẽza capo della Chiesa,se non doppo che il Rè d'Inghilterra Henrico VIII. si ribellò dal Papa,& fecesi chiamare Capo della Chiesa Anglicana? & poi dice costui,che nõ si tratta de Fide,ma de moribus.

Sesto,lauda li Ecclesiastici di Venetia, che siano prontissimi a metter la vita per il suo Principe. Nuoua sorte di Sãti è questa,che vogliono mettere la vita per il Principe,che li constringe a far sacrilegij, & disubbidire al Vicario di Christo: fin hora si è letto nell'Officio diuino in laude de' Santi, Isti sunt triumphatores,qui contemnentes iussa Principum meruerũt præmia æterna. Di qua auanti bisognarà dire: Isti sunt triumphatores,qui contempserunt Deum,vt seruarent iussa Principũ: se si ha da credere a questi nuoui Dottori.

Settimo

Settimo dice, che li Signori Venetiani hanno messo pena della vita alli Religiosi, se non tengano aperte le Chiese, & non celebrano li diuini Officij, acciò che per vano timore non si intermettessero in quella Città, che fu sempre Catholica, & hora più che mai professa di conseruarsi tale. A questo non voglio rispondere io, ma lassarò che li risponda lo Spirito santo per bocca di Samuele 1. Reg. 15. Nunquid vult Dominus holocausta, & victimas, & non potius vt obediatur voci Domini? melior est enim obedientia, quam victimæ, & auscultare magis, quã offerre adipem arietum; quoniam quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus idolatriæ nolle aquiescere. Et acciò che non dica, che qui si parla dell'obedire a Dio, senti quello che dice il Signore in S. Luca al 10. Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit. Si che sia pur certa la Republica di Venetia, che quei diuini Officij, & sacrificij non piacciono a Christo, che si fanno contro l'obedientia del Vicario di Christo; & non placano, ma accendono l'ira di Dio contra di quelli, che li offeriscano, & di quelli, che constringano ad offerirli.

Ottauo ricorda, che si legga la dottrina del fondatissimo Dottor Nauarro nel c. Nouit, de iudicijs notab. 3. & nel Manuale c. 27. de Censuris, dicendo che in tutto quello, che si è detto di sopra è in suo fauore, & finalmente essorta che per non pericolare, ogn'vno si ritiri a quel securissimo porto di quella notabile dottrina, che tutti li Ecclesiastici se godono alcuna essentione, non la godono de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, li quali Principi possono ritrattare, sminuire, dilatare li detti priuilegij come loro piace. Rispondo che il Nauarro ingiustamente da costui è infamato, come fautore di tanti errori, che fin qui ha insegnato. Et perche i libri sono stampati, & si leggano da tutti, mi rimetto al giuditio de' Lettori. Ma che li Principi secolari possino retrattare, o sminuire li priuilegij di essentione, che hanno li Ecclesiastici, è dottrina tanto falsa, & tãto nuoua, che come si è detto di sopra, è riprouata in specie dall'istesso Couarruuia, che è vno de gli Autori, che meno fauoriscono la essentione Ecclesiastica.

Hora hauendo sodisfatto, come io pẽso, a tutte le obiettioni di questo Dottore: resta solo, che auuisi, & essorti, & preghi, come fo con tutto il cuore, quella Nobilissima Republica, & il suo Serenissimo Principe, che consideri bene di che Dottori si fida. Et per non andar lontano, questo Dottore, al quale hò preso a rispondere dice, che il Nauarro è tutto in suo fauore, & pure il Nauarro nella Somma al cap. 25. nu. 16. dice, che è peccato a cõstringere li Ecclesiastici, ò commandarli, a non seruare l'interdetto. Et nel cap. Nouit de iudicijs, notab. 6. num. 30. dice, che li Clerici, & Monaci sono essenti dalla potestà de' Principi

secolari

ſecolari,iure diuino, quanto alle cauſe criminali, & ſpirituali, & altre anneſſe al Clericato, & aggiogne queſta eſſer ſentenza commune de' Theologi,& Canoniſti. Dunque ſecondo il Nauarro pecca contra il ius diuino quel Principe,che mette in prigione i Clerici, o Monaci,o preſume giudicarli in cauſa criminale:& ſimilmente pecca cõtra il ius diuino,quando comanda a' Clerici,o a' Monaci,che celebrino le Meſſe,o li diuini Officij,perche queſte ſono coſe ſpirituali. Et finalmente peccaria contra il ius diuino ſe tentaſſe di torre, o ſminuire queſta eſſentione che hanno i Clerici,& Monaci da Dio. Ecco dunque quanto falſamente vi ha inſegnato queſto Dottore, & come vi ha ingãnato ſotto il nome del Nauarro.Et il ſimile fanno tutti gli altri,de' quali ſin'hora ſono vſciti libretti in ſimile materia, che tutti ſono pieni di nouità, & bugie.Eſſorto,& prego appreſſo a penſare, che neſſuno vuol meglio a' figliuoli,che il padre,& la madre:che però diſſe S. Paolo, ancorche habbiate molti pedagogi,ma non hauete molti padri.La Madre voſtra è la ſanta Chieſa Romana,il padre voſtro è il Sommo Pontefice,che in luogo di Chriſto vi nodriſce, & allieua fin che ſiate grandi, & capaci dell'heredità del Paradiſo.Però douete preſupporre, che molto più bene vi vogliono queſta Madre,& q̃ſto Padre,che coteſti pedagogi,che vogliono inſegnarui le regole al roueſcio. Finalmente eſſorto,& prego a conſiderare i giuditij diuini,i quali molte volte ſi fanno ſentire ancora in queſta vita.Si legge nella vita di ſanto Staniſlao Veſcouo, & Martire, che Papa Gregorio VII. p̃ i peccati del Re Boleſlao meſſe l'interdetto in tutta la Polonia,ſcommunicò il Rè,& gli tolſe il titolo Regio. Et perche il ſudetto Rè ſtette indurato,& impenitente, Iddio lo caſtigò,con fare, che fuſſe diſpregiato da' ſuoi, & aborrito da' foraſtieri. Et perche non per queſto ſi conuertì, aggionſe Iddio il ſecondo flagello,con fare che gli ſi ribellaſſe parte del Regno, & nel reſto naſceſſero diſſenſioni,& ſeditioni grãdi.Et perche ne anco queſto baſtò,aggiõſe il terzo flagello,cõ fare,che come fuora di ſe andaſſe fuggẽdo, & errando per le ſelue con i ſuoi cani appreſſo, & vn giorno caſcaſſe repentinamente morto,& fuſſe da'proprij cani diuorato.Ecco l'horrendo fine di chi diſpregiaua la ſcõmunica, & l'interdetto del Vicario di Chriſto, & nõdimeno coſtui non fu mai ardito di comãdare, che l'interdetto nõ ſi ſeruaſſe.Il medeſimo fine fece Lodouico Bauaro Imperatore,il quale diſpregiando le cenſure di Papa Giouanni XXII. & poi di Papa Benedetto Duodecimo,vn giorno alla ſprouiſta caſcatogli il proprio cauallo ſopra,repentinamente ſi morì,ſenza hauer tempo di eſſere aſſoluto da' peccati,& dalle cenſure, come ſcriue Giouanni Villano nel li-

bro 13. cap. 105. Il medesimo Dio è hora, che era all'hora, & la medesima onnipotenza tiene, che all'hora teneua: si che se così aspramente punì coloro, che non sforzauano a dispregiare le censure Ecclesiastiche, ma solo essi le dispregiauano, che gran cosa saria, che in questo tempo punisse coloro, che non solo essi dispregiano le censure: ma con minaccie di morte sforzano gl'altri a dispregiarle? Dunque obediamo allo Spirito santo, che nel Salmo ci essorta: Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Et altroue: Nolite tangere Christos meos. Et altroue: Et nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, & pereatis de via iusta.

Risposta del Cardinal Bellarmino, ad vn libretto intitolato Trattato, & resolutione sopra la validità delle Scommuniche di Giouan Gersone.

QVANTO sia vero quello, che dice Christo Signor nostro, Qui male agit, odit lucem. Ioan. 3. si vede manifestamente in colui, che ha tradotto in lingua volgare, & mandato fuora due piccoli trattati di Giouan Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefatione, & come ne piccoli Trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori; & quanto poco a proposito fussero l'istessi trattati per il fine che pretendeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore, anzi per esser più occulto ha finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto, che ha scritto, & stampato in Venetia. Hora acciò costui con la sua hipocrisia non inganni i semplici Lettori, andaremo essaminando le parole della sua prefatione, & poi anco le parole di Gio. Gersone da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice. Le prime parole della prefatione sono queste.

1 [Essendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natiuità di Nostro Signore contro la Serenissima, & Religiosissima Republica di Venetia siano state fulminate Scommuniche, & censure, perche la Republica di Venetia ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gl'ha donato.] Se noi andiamo ricercando tutte le sorti di libertà, che può hauere vna persona, o vna Republica, non ritrouaremo altre sorti che le sei seguenti: libertà d'arbitrio, opposta alla necessità naturale: libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato: libertà ciuile, opposta alla seruitù de schiaui: libertà di Republica, opposta alla soggettione d'vn Monarcha: libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, opposta alla soggettione d'vn Principe minore ad vn maggiore, & finalmente libertà di far

di far male,opposta alla seruitù della giustitia,qual libertà di far male S. Paolo dice essere vna istessa cosa con la seruitù del peccato: Cum serui essetis peccati,liberi fuistis iustitiæ.Rom.6.Non credo che l'Autore di questa prefatione parli della libertà dell'arbitrio , che è naturale , ne si può perdere in modo alcuno,se non secondo l'errore de' Lutherani,& altri simili heretici.Ne anco può parlare ragioneuolmēte della libertà Christiana,opposta alla seruitù del peccato,perche questa non si perde per obedire al Vicario di Christo, ma si bene per non obedirgli.Ne si può credere, che parli della libertà ciuile, della quale sono priui li schiaui,ne anco della libertà di Republica Aristocratica, ò Democratica,della quale sono priui quei popoli,che sono soggetti alla potestà Regia,o vogliamo dire Monarchia,perche nè il moderno Sommo Pontefice, nè anco i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia;sapendo molto bene che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale, non repugna nessuna forma di gouerno legitimo, o sia d'vn Re, o di Optimati, o del Popolo, anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio,che è la Chiesa vniuersale. Resta la libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose tempotali,& di questa è verisimile che parli l'Autore della prefatione:ma senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scommuniche cōtro la Republica Venetiana,perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà,che Dio gli ha donato, & se si opponga, che il far leggi,& punire i delinquenti è proprio di Principe assoluto: & pure N.S.Paolo V.scommunica i Capi della Republica Veneta,perche non gli vogliono obedire in annullare certe leggi di cose temporali,che hanno fatto; nè in relassare certi delinquenti,che hanno messi in pregione.Si risponde che Paolo V.Sommo Pontefice scōmunica i Capi della Republica Veneta, non perche nō vogliono obedire in annullare qualsiuoglia legge di cose temporali,ma leggi inique,& impie,in pregiuditio della Chiesa, & in offesa grande di Dio, & del prossimo.Et chi può negare, se sia Catholico, che appartenga al Papa come Pastore vniuersale,riprēdere qualsiuoglia Principe,o Republica de' peccati loro, & se non obediscono, constringerli con censure Ecclesiastiche ad obedire?cosi vediamo che S. Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Mauritio per conto d'vna legge, che haueua fatta pregiuditiale al seruitio diuino,& Innocentio Terzo, come si legge nel cap. Nouit,de iudicijs,dichiara apertamente,che al Sommo Pontefice appartiene la censura de' peccati di tutti li Principi del Mondo.Non intendimus,dice esso,iudicare de feudo, cuius ad ipsum,Regem videlicet,spectat iudicium, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus,& debemus.Et più a basso:Cum non humanæ constitutioni, sed diuinæ potius innitamur,quia potestas nostra non est ex homine,sed ex Deo, nullus

qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum:& si correptionem contempserit per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum Regibus,& aliter cum alijs est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege diuina, ita magnū iudicabis, vt paruum:nec erit apud te acceptio personarum. Fin qui sono parole di Papa Innocentio. Et Papa Bonifatio nell'Estrauagante Vnam sanctam,de maiorit.& obed.dice benissimo,che la potestà tēporale, quādo erra deue essere drizzata dalla spirituale.perche se bene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore nessuno altro Principe temporale:tuttauia se è Christiano,è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità,che è il Sommo Pontefice,Vicario di Christo in terra:il quale Sommo Pontefice,perche ha per fine il bene spirituale dell'anime,non s'impaccia del gouerno de' Principi temporali, mentre essi non vsano la loro potestà in danno delle anime loro, & de' popoli,o in pregiuditio della Christianità:ma quando fanno il contrario,può & deue metterui le mani,& drizzarli, & chi non crede questo non è Catholico. Et se mi dicessi,che quelle leggi non contengono pregiuditio alla Chiesa,nè contengono peccato alcuno. Risponderei, che il giudicare se vna legge contiene peccato, o pregiuditio alla Chiesa, tocca all'istesso Sōmo Pontefice,che è giudice supremo; si come il giudicare,se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura,appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico,al quale appartiene la cognitione de' peccati. Similmente la Santità di Nostro Signor Paolo V.non riprende la Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti, ma perche presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche,le quali non sono suggette ad altro superiore, che allo spirituale,ne fa conto de' sacri Canoni,& delle grauissime censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consecrate a Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passioni, trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare,la quale non è data da Dio,ma dal Demonio, & dalla propria malitia,& è vna cosa istessa con la seruitù del peccato opposta alla vera libertà Christiana. Et si come li Principi temporali non permettano libertà di rubbare, & amazzare, & fare simili sceleratezze a loro sudditi: perche sono pregiuditiali alla quiete, & buon gouerno della Republica, così non deue il Sommo Pontefice, che è capo della Christianità, permetter libertà a Principi Christiani di far leggi pregiuditiali alla Chiesa,& alla salute delle anime. Et come non deue vn

pastore

paſtore dar libertà alle pecore di andar vagando doue gli piace,& paſcolare herbe veleno ſe, & bere acque corrotte, ne deue il nocchiero dar libertà alla naue di laſſarſi portare da qualſiuoglia vẽto in ſcogli, & ſaſſi: coſi non deue il Sommo Paſtore delle pecorelle di Chriſto, & il prĩcipal Nocchiero della Nauicella di S.Pietro,dar libertà a Chriſtiani di perdere eſſi, & far perdere ad altri l'eterna ſalute. Finalmente come giuſtamente nõ piace alla Repub. Veneta la libertà di conſcienza, quale hoggi piace a tutti li heretici, perche ben vede, che queſta è libertà di appigliarſi a qualſiuoglia errore,e però fauoriſce, & aiuta il tribunal della S. Inquiſitione:coſi nõ gli deue piacere la libertà di far leggi pregiuditiali all'honor di Dio, & al bene della Madre ſua ſpirituale, che è la ſanta Chieſa, & doueria hauer caro di eſſer di ciò ammonita, & corretta dal Padre ſuo ſpirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

2 Paſſa l'Autore ad vn'altra falſità, dicendo (Io mi ſon dato a ricercare ne gl'approuati Autori qual fuſſe la loro forza, quando ſono fulminate per cauſe tanto ingiuſte.) Queſta è la ſeconda falſità, congionta con vna incredibile temerità, & intolletabile arroganza. perche l'Autore della Prefatione ardiſce di definire che le cauſe della ſcõmunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, ſiano ingiuſte.Et forſe chi poteſſe parlare con queſto Scrittore, troueria che non è informato del negotio,ne ſa quali ſiano le cauſe della ſudetta ſcommunica,maſſime che egli ſteſſo dice eſſerſi moſſo a ſcriuere ſolo per vna fama ſparſa in Parigi.Onde biſogna,che ſia vno di quelli, de' quali dice l'Apoſtolo: Non intelligentes neq; quæ loquuntur, neq; de quibus affirmant.1.Timoth.1.E' poſſibile,che tu ſij coſi temerario, che ſenza hauer prima ben inteſo il negotio,ſenza hauer molto ſtudiato,ſenza conſultare con huomini dotti,ardiſca di pronuntiare vna ſentenza coſi aſſoluta contro del Vicario di Dio? Et quando bene haueſſi ſtudiato aſſai,& conferito con altri,& fuſſi a pieno informato di ogni coſa,doueui eſſer coſi arrogante di condẽnare d'ingiuſtitia il ſupremo Giudice del Mondo,& queſta tua ſentenza per mezo della Stãpa farla nota a tutti?Ma già che tutta la tua ragione,per la quale giudichi eſſer ingiuſte le cauſe della Scommunica del Sommo Pontefice, non ſi fonda in altro,ſe non nella fama ſparſa,che la Republica Veneta ſia ſcommunicata,perche ricuſa ſottometter all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gl'ha donato.Et noi habbiamo dimoſtrato chiaramẽte queſta ragione eſſer falſa:& perche la giuſtitia della ſcommunica fulminata da N. S. è notoria a tutti,& approuata da tutti,eccetto che da gl'intereſſati, che

ſi gui-

si guidano per passione più che per ragione, non spenderemo più parole in rifutare questa falsità.

3 Seguita la terza [Et leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne di essere scritte in lettere d'oro: A benche l'arma della scommunica, &c. hauerei desiderato, che si come quei santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola, che debbono seruare per vsare vna tal medicina a salute: così hauessero insegnato alle diuote, & religiose conscienze, qual fusse il loro debito, quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo N. S. & da S. Paolo, & dalli sacri Canoni antichi.] Non contento l'Autore di hauer detto vna falsità contro del Sõmo Pontefice, ne aggiogne vn'altra contro del Concilio vniuersale, acciò così faccia ingiuria al capo, & alle membra principali di Santa Chiesa. Dunque riprende questo Autore il sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perche hauendo ordinato a Prelati, che non si seruino delle scommuniche per cause leggieri, non habbia insieme insegnato a laici come si deuono portare quando i loro Prelati non seruano quest'ordine, il quale è conforme all'ordine di Christo, di S. Paolo, & de' sacri Canoni antichi. Ma se hauesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, & non solo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello che finge di desiderare, & haueria conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficienza della dottrina. Il Decreto, che esso allega è il terzo della Sessione vltima, in materia di riforma: & si come nel principio del Decreto si auisano li Prelati, che non si seruino dell'arme della scommunica, temerè, & leuibus de causis, cioè temerariamente, & per cause leggieri: così nel fine si auisano i laici etiandio constituti in magistrato politico, che non tocca a loro giudicare se il Prelato in scommunicare osserua l'ordine debito, & però comanda a' magistrati secolari, che non ardischino impedire, che il Prelato non fulmini la scommunica, ne meno comandare, che reuochi la scommunica, sotto pretesto, che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet, aut mandare vt latam excommunicationem reuocet, sub prætextu, quod contenta in præsenti Decreto non sint obseruata; cum non ad sęculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale ha prouisto ad ogni cosa, & ha insegnato, che l'officio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicatione delle scõmuniche, come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia ingannati da persone, che più si dilettano di adulare, che d'insegnare la verità, vno de' quali è costui, a chi noi rispondiamo.

4 Ma passando più oltre aggiogne l'Autore, & dice [Et mẽtre nõ trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Autori, mi è passato per mano anco Giouãni Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c.

Non si

Non si può negare, che Giouanni Gersone non sia stato vn Dottore di molta sciẽza, & pietà: ma l'infelicità de' tẽpi, per la longhezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, a sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica. Percioche volendo per mezo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre i Pontefici di diuerse obedienze a sottomettere alla dichiaratione del Concilio le loro pretensioni, si messero ad inalzare sopra modo l'autorità de' Cõcilij, & sbassare grãdemente quella del Sommo Põtefice. Et di quì nacque, che caddero in manifesti errori, contrarij alle sacre Scritture, & alla commune sentenza de' Theologi, che furono, & prima, & poi di quei tẽpi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie, che cõcernono la potestà Papale, non è di momẽto alcuno: & nõ mãcauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intẽdere fin doue si stende la forza della Scõmunica, come sono S. Tomaso, S. Bonauentura, S. Antonino, & infiniti altri, senza addurre vn'Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia, della quale si tratta al presente.

5 Ma sopra tutto è degna di reprensione la causa, che ha mosso l'Autore della prefatione a tradurre, & mandare in luce li dui trattati del Gersone [acciò, dice egli, ciascuna pia, & religiosa conscienza leggendoli possi consolarsi non incorrendo in quella grande auersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, Trepidauerunt timore, vbi non erat timor.] Ecco doue arriua la cecità humana, a seruirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimosecondo, il Profeta santo dice, che gl'huomini empij non temono il vero Dio, che è degnissimo di esser temuto, Non est timor Dei ante oculos eorum; & per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo al rouerscio, volendo con esse persuadere che nõ si tema il Vicario di Dio, & per consequenza non si tema il vero Dio, perche esso dice alli suoi Vicarij: Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di S. Gregorio alle parole di questo nuouo Theologo. Perche quello nell'homelia 26. parlando della Scommunica dice, che la sentenza del Pastore si ha da temere, o sia giusta, o ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'auersità de' reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma qui il male, che nasce da questa dottrina, ma và crescendo fin'all'vltima ruina delle anime. Perche chi non teme le censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescoui: & chi comincia a dispregiare gl'ordini del Capo della Chiesa, non si farà conscienza di dispregiare qualsiuoglia altro ordine. Cõ questo artificio Martino Luthero ha persuaso a molti, che la libertà Christiana consiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare

tutti gl'ordini di S.Chiesa, & così habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose senza scrupulo veruno vscir de' Monasterij, gettar via l'habito sacro, pigliar marito, o moglie, & tanti popoli calpestrare le sacre imagini, scordarsi delle vigilie, & delle feste, & non saper più che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, & Messa; & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune Prouincie senza vestigio di Christiana Religione.

6 Alla fine l'autore di questa prefatione non gli bastando essersi mal seruito di vn luogo del Testamento vecchio, si serue anco male del Testamento nuouo, dicendo: [Ma secondo l'Apostolo confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arme dello spirito, che è la parola di Dio] non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino seruirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo nell'Epistola a gl'Ephesi nell'vltimo capitolo, della resistenza, che hanno da fare li fedeli contro del Demonio infernale, Vt positis stare cõtra insidias Diaboli. Et poco appresso: In omnibus sumẽtes scutũ Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Come anco dice S. Pietro: Cui resistite fortes in Fide. Et S. Iacomo: Resistite Diabolo, & fugiet à vobis. Et questo nuouo Theologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pentefice; come se l'Apostolo in cambio di dire, armateui con la Fede, & con la parola di Dio per resistere al Demonio, hauesse detto, armateui con la Fede, & con la parola di Dio per resistere a Dio nel suo Vicario. Et quale è quella Fede, ò quella parola di Dio, che insegni resistere al Vicario di Dio? anzi qual'è quella Fede, & quella parola di Dio, che non ci insegni ad essere suggetti, & obbedire a' Prelati di Santa Chiesa? non dice S. Paolo nel capitolo 13. dell'Epistola a gl'Hebrei: Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis? Non dice Christo istesso, Matth. 18. Si Ecclesiam nõ audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus?

Ma già è tempo, che veniamo a considerare le considerationi del Gersone, & chiaramente dimostrare, che ouero non fanno a proposito, o sono erronee.

1 La prima consideratione è, che la Scommunica, & la irregularità principalmente si fondano nel dispregio delle chiaui della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica.] Questa consideratione è vera, intendendo per dispregio la disobbedienza, ò vogliamo dire contumacia, & non è contraria al fatto di Nostro Signore.

2 La seconda consideratione è, che il dispregio delle chiaui può essere in tre modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente.] Così dice l'interprete poco fedele; perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, ma con la parola interpretatiue. Le quali parole sono

quasi

quasi contrarie, perche apparente è quello, che pare, & non è, interpretatiuo è quello che non pare, & è. Ma poco importa questo fallo al negotio di che si tratta.

3 La terza consideratione è, che il disprezio delle Chiaui nel primo, & secondo modo, ragioneuolmente merita la scommunica, & consequentemente l'irregularità: ma nel terzo modo non sempre merita la Scommunica della Chiesa, ma si bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmente è scommunicato da Dio.] In questa consideratione non ci è altro di male, che l'vltime parole, perche parlandosi propriamente della Scommunica, non è vero che ogn'vno, che pecca mortalmente sia scommunicato da Dio: altrimente non potriano i peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa, ò diuini offitij, il che è falso, come ogn'vno sà.

4 La quarta consideratione è, che non si deue dire, che vnò dispregi le chiaui in nessun de' tre modi, quando il Prelato manifestamente, & notoriamente abusi la potestà delle chiaui.] Questa consideratione è vera se si parli dell'abuso delle chiaui in cose essentiali, come saria quando il Prelato eccedesse la sua potestà, ò scommunicasse senza far prima monitione nissuna, ò comandasse sotto pena di scommunica cose contrarie al comandamento diuino, perche allhora si potria dire con S. Pietro: Obediendum est magis Deo, quam hominibus. Act. 5. Ma se bene è vera la dottrina del Gersone, tutta via l'intentione dell'interprete può essere molto velenosa, poiche forse vuole, che le genti credano che la scommunica che N. S. ha fulminato, sia vn abuso notorio delle chiaui: essendo per il contrario vso legitimo, & santissimo, come si potria chiaramēte mostrare quando si trattasse di q̄sto.

5 La quinta consideratione è, che quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui, più sprezza egli le chiaui, & più grauemente pecca, che non fa il suddito quando non obbedisce al suo Prelato, & di qui si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece S. Paolo a S. Pietro.] In questa consideratione ci saria assai da dire, ma perche poco fa al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima che la dottrina del Gersone pare poco secura, & meno fondata, perche lassando le comparationi, che possano variarsi secondo le varie circonstanze, onde può essere che hora pecchi più il prelato, che vsa male la potestà, & hora pecchi più il suddito, che non obbedisce: se consideriamo solamente l'vsar male la potestà; & il non volere obbedire alla potestà, maggior peccato è non volere obbedire, che vsar male la potestà, perche chi vsa male la potestà, fa

 vn

vn peccato d'ingiustitia, & offende vn'huomo suo suddito: ma chi non vuole obbedire al Prelato, che giustamente commanda, & dispregia la sua scommunica fa vn peccato di ribellione, & offende la Diuina Maestà nel suo Vicario,& così disse Christo: Qui vos spernit, me spernit. Luc. 10. & l'Apostolo nella prima de Thessalonicensi al 4. cap. Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum. Et questo dispregiare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel 1. libro delli Regi al cap. 15. vna sorte d'Idolatria. La seconda, che se bene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato, nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, & di grauissimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente,per incitare i sudditi a dispregiare i comandamenti del Vicario di Christo,è cosa insopportabile: perche S. Paolo non fece resistenza a S. Pietro in materia di obbedienza, ma in materia di vna certa osseruanza legale: & piacque a Dio per mostrare al mondo l'humiltà di S. Pietro, permettere che in vn certo articolo di osseruanza legale, fusse S. Paolo più illuminato di S. Pietro, & così S. Pietro accettò volontieri la correttione fraterna di S. Paolo, massime che S. Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito Santo nō meno di S. Pietro: ma in materia di obbedienza, & riuerenza, sappiamo che S. Paolo sempre essorta i sudditi ad obbedire a' loro Prelati: & esso stesso venne a Hierusalem a visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell'epistola a' Galati. Hora che consequenza saria questa, S. Paolo Apostolo, & vaso di elettione, prese ardire di ammonire S. Pietro; donque faranno opera meritoria i popoli a resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scommunica? questa non saria consequenza di buon Logico, ma di peruerso scismatico.

6 La sesta consideratione è, che può darsi caso tale, che vno non obbedendo al Prelato sia dispregiatore delle chiaui, & vn'altro similmente non obbedendo, non sia dispregiatore: perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, ò per altra ragione crederà, che ci sia obligo di obbedire, doue che il secondo saprà di certo,ò hauerà sufficientemente probabilità, che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui. 7 In questa consideratione non ci occorre altro da dire,se non che nō basta qualsiuoglia probabilità,ne probabilità di qualsiuoglia abuso della potestà delle chiaui, per non essere obligato di obbedire al Prelato. Anzi secondo la dottrina commune, acciò vno non sia obligato di obbedire, bisogna che sia certo,& notorio che

il

il Prelato in cosa essentiale abusi la potestà, perche è regola generale data da S. Agostino nel libro 22. contra Fausto al cap. 75. & seguitata da gl'altri, che il suddito è obligato ad obedire, non solo quando è certo che il Superiore nõ comãda cosa contra Dio, ma anco quando nõ è certo se comandi cosa contra Dio, perche in caso di dubio ha da seguitare il giuditio del Superiore, & nõ il suo proprio: & allhora solo non ha da obbedire quando è certo, che comanda contra Dio: poiche come s'è detto di sopra: Obediendum est Deo magis, quam hominibus.

7 La settima consideratione è, che per conoscere il dispregio delle chiaui, si ha da guardare la potestà legitima, & il legitimo vso della potestà: & però ha bisogno di Glosa quel detto commune, la sentenza del Pastore, ò del Giudice, ancor che ingiusta si deue temere.] Questa è buona consideratione, & la glosa di quel detto cõmune si troua ne' sacri Canoni, ne' quali è quel'istesso detto, cioè nel decreto di Gratiano 11. quæst. 3. per molti capitoli, & la somma è, che la sentenza del Pastore si hà da temere, quando è ingiusta, ma valida; come quando non gli manca nessuna parte essentiale, ma solo qualche cosa accidentale: per essempio, vn legitimo Prelato scommunica vn suo suddito per causa giusta, hauendolo prima auisato, ma non lo scommunica per puro zelo di giustitia, ma per odio particolare che li porta, ò non l'ammonisce tre volte, ò non mette la sentenza in scriptis; questa scommunica è ingiusta, ma valida, & però si deue temere. Quando anco fosse veramente inualida, ma non si sapesse l'inualidità, si deue similmente temere, almeno per lo scandalo. Ne mi stendo a prouare queste cose, perche sono chiare, nè anco il Gersone le negaria. Et da questa consideratione potrà ciascheduno raccorre, che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li Capi della Republica Veneta, ha tutti li requisiti così essentiali, come accidentali, & però si deue temere, essendo non solo valida, ma giustissima. Perche, se ricerchi la potestà legitima, trouerai che è potestà suprema data da Dio vniuersalissima sopra tutti quelli, che pretendono essere pecore dell'ouile di Christo, & membra del corpo mistico della Chiesa, & Cittadini della Città di Dio, & domestici nella casa dell'istesso Dio. Che sia potestà vniuersale si vede chiaro in quelle parole: Quodcumque ligaueris, & quodcumque solueris, Matth. 16. Et che sia sopra tutti, si vede in quelle altre parole: Pasce oues meas, Ioan. 21. Doue non si ristringe a queste, o quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che sono sue: & chi questo non crede non è Catholico. Se ricerchi l'vso legitimo, trouerai, che non ci sono mancate molte admonitioni, nè alcuna di quelle cose, che ricerca l'ordine giuditiario. Se finalmente ricerchi la causa, trouerai che è stata la difesa della Ecclesiastica immunità, la quale il sacro Concilio di Trento sess. 25. cap. 20. dice esser fondata nell'ordinatione diuina; & nelle Constitutioni de sacri Canoni: & per la quale sappiamo che mol-

ti ſanti Prelati hãno cõbattuto fin'alla morte, & Dio ha illuſtrato S. Tomaſo Cantuarienſe con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire ſuo, come anco poi lo dichiarò la Chieſa, per hauer ſparſo il ſangue per la libertà dell'iſteſſa Chieſa.

8 L'ottaua conſideratione è, che più pericolo apporta l'abuſo delle chiaui nel ſommo Pontefice, che ne gl'inferiori, perche da gl'abuſi de gl'inferiori, ſi può appellare al Papa, ma da gl'abuſi del Papa non ſi può appellare ſe non al Concilio Generale: il quale non ſi può coſi facilmente congregare. Et ſe bene prima del Concilio di Coſtanza ſi teneua da molti che non fuſſe lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l'iſteſſo Concilio ha dechiarato eſpreſſamente eſſere heresia il negare la ſuperiorità del Concilio ſopra del Papa.] Queſta conſideratione contiene vn errore grauiſsimo, & manifeſtiſſimo, & chi mette in campo queſto errore a propoſito delle coſe preſenti, ſi dimoſtra poco Catholico. Et per cominciare dal Concilio di Coſtanza ſi dice tre coſe. La prima, che detto Concilio non ha dichiarato in neſſun luogo eſſere hereſia negare la ſuperiorità del Concilio ſopra del Papa, veggaſi, & riueggaſi bene tutto il Concilio, & non vi ſi trouerà coſa tale. La ſeconda, che il ſudetto Concilio nella 4. ſeſſ. fa vn decreto, doue dichiara, che l'iſteſſo Concilio di Coſtanza rappreſenta la Chieſa vniuerſale, & ha poteſtà da Chriſto immediatamẽte, alla quale poteſtà è obligato di obbedire ogn'vno, & anco l'iſteſſo Papa. Il qual decreto s'intende da huomini dottiſſimi, che non parli di qualſiuoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era allhora, che tre diuerſi huomini ſi teneuano ꝑ Papi, & haueuano i loro ſeguaci, & queſto è veriſsimo, che la Chieſa ha poteſtà di dichiarare qual ſia il vero Papa, & che quelli, che al tempo del ſciſma litigano del Papato, ſono obligati di obedire alla ſentenza della Chieſa, & del Concilio Generale. Mà che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamente è tenuto per Papa, ſia obligato di obbedire alla Chieſa, ò al Concilio, da quel decreto, non ſi può raccorre. La terza, che quel decreto non può hauere altra forza, che di rimediare allo ſciſma, perche non eſſendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio vn corpo ſenza capo, & coſi non haueua autorità di dichiarare coſe di fede, ne altre ſimili di maggiore importanza. Et ſe bene poi Papa Martino Quinto approuò il Concilio Conſtantienſe, l'approuò ſolo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che ſi fecero contra dell'hereſie di Giouanni Vvicleffo, & di Giouanni Hus: ma il decreto della ſuperiorità del Concilio ſopra del Papa, non fu fatto Conciliarmente, cioè con eſſami, & diſpute precedenti, & con pigliare i voti de' Padri, ma fu vn decreto fatto ſemplicemente quanto baſtaua per rimediare allo Sciſma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantoano ſcommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medeſima ſcommunica rinouò Papa Giulio Secondo, come teſtifica Silueſtro, Ver-

bo

bo excommunicatio Settimo nu.93.& dipoi tutti li Sommi Pōtefici la rinouano nella Bolla, detta in Cœna Domini: & finalmente Papa Martino Quinto con il voto dell'istesso Concilio di Costanza, dichiara che i suspetti di heresia deuono essere interrogati di molti articoli, & in particolare, se credano che il Sōmo Pōtefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & certo se la suprema potestà è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa, & di quì si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto, altrimente saria contrario a se stesso, & quādo si admettesse contrarietà, più si doueria credere al decreto secōdo fatto dal Papa, & dal Cōcilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo sēza capo. Ma lassādo da parte il Cōcilio di Costanza, che l'opinione del Gersone sia manifestamēte erronea, si può prouare cō somma breuità, cō l'autorità della Scrittura, de' Cōcilij, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo dà autorità alla Chiesa, ò a'Concilij sopra de loro Pastori, & molto meno sopra del Sommo Pastore, ma si bene al rouerscio dice S. Paolo ne gl'atti Apost. al c. 20. che Dio ha posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio, & al suo Vicario disse Christo, Matth. 16. Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, doue che Christo facendo Santo Pietro fondamento della Chiesa, fu come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo ha potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Cosi in San Giouanni al vigesimoprimo quando Christo disse a San Pietro: Pasce oues meas, lo fece pastore di tutto il suo ouile; & non è dubbio, che l'ouile non ha autorità sopra del Pastore, ma si bene il Pastore sopra dell'ouile. Finalmente quando disse il Signore in San Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? senza dubbio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particulare, & il Papa nell'vniuersale, è come vn Maiordomo, o Mastro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo ha potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non ha potestà sopra di esso, cosi il Vescouo ha potestà sopra la sua Diocesi, & il Papa sopra tutta la Chiesa, & la Diocesi non ha potestà sopra del Vescouo, nè la Chiesa etiandio congregata nel Concilio ha potestà sopra del Papa; & però soggiogne in quell'istesso luogo il Saluatore: Quod si dixerit seruus ille in corde suo moram facit Dominus meus venire, & cæperit percutere seruos, &

ancillas

ancillas, edere, & bibere, & inebriari; veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum, partemq; eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio, non si porta bene, non vuole Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserba a se stesso l'autorità di giudicarlo, & punirlo. Dunque secondo le Scritture sante non hauēdo la Chiesa, & per consequenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa. La medesima verità che habbiamo prouata con la Scrittura, testificano ancora i sacri Concilij. Quando S. Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare a gl'Idoli per timore della morte, si congregò vn Concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa, Prima Sedes a nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fa mētione Papa Nicolò primo in vn'Epistola all'Imperator Michele. Similmente vn Concilio Romano congregato da S. Siluestro Papa nell'vltimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può esser giudicata da nessuno. Il Concilio Chalcedonense, che è vno de quattro primi Concilij generali nella terza attione condanna Dioscoro Patriarcha d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarcha doppo il Romano insieme con vn Concilio Generale, non hà potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente, che il Concilio non è sopra del Papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso il Concilio quinto Romano sotto Papa Simmacho approuò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari: Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores cælo tantum debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla 7. attione leggiamo cosi: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus. Scriue Paulo Emilio nel 3. libro della sua Historia, che essendosi congregato vn gran Concilio de Vescoui alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte a Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che non era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranense sotto Alessandro Terzo, hauendo da fare vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice dice, che bisogna in questa elettione vsare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun

Superiore,

Superiore,perche non ci è nessuno in terra superiore al Papa, leggasi il cap. Licet, extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo nella Sessione vndecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, & che però a lui solo tocca di conuocare,di transferire,& di licentiare i Concilij. Hora se gl'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa,chi hauerà ardire di dire,che il Concilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio?Ma vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità. La Chiesa santa non è simile alla Republica di Venetia,ò di Genoua,ò d'altra Città,che dà al suo Doge quella potestà,che gli piace,& però si può dire, che la Republica è sopra del Principe. Nè anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli transferiscono la sua autorità nel Monarcha,& in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno di Magistrati inferiori,come fecero li Romani,quando passorono dal dominio Regio al gouerno Consulare. Perche la Chiesa di Christo è vn Regno perfettissimo,& vna Monarchia assoluta,che non dipende da' popoli, ne da essi ha la sua origine,ma dipende solo dalla volontà diuina. Ego autem (dice Christo nel Salmo secondo) constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et l'Angelo santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum,& Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che non dependa questo Regno da gli huomini lo mostra Christo,quando dice:Non vos me elegistis,sed ego elegi vos.Ioan.15.Et noi lo confessaremo quando diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum, Apo.5.Et questa è la causa, che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia:Quis est seruus,& prudens,quẽ constituit Dominus super familiam suam? Matth.24.perche il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, ne ha da lei la sua autorità. Hora essendo questo verissimo,ne seguita per necessaria consequenza, che il Vicario generale di Christo nõ depẽda dalla Chiesa, ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua autorità, come ancora vediamo ne' Regni terreni,che il Vicerè non ha l'autorità dal Regno,ma dal Rè, ne può essere giudicato, ò punito da' popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gersone si è ingannato, & chi lo seguita s'inganna, & va contra la dottrina delle Scritture sante,de' sacri Concilij, & della manifesta ragione. Et se dicesse quello che solea dire l'istesso Gersone, è pure scritto in S.Matteo al cap.18.Dic Ecclesiæ,& si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus. Risponderei, che in quel

luogo

luogo per la Chiesa s'intende il Prelato, che è capo della Chiesa.& cosi l'espone San Giouan Chrisostomo hom. 61. in Matth. & Papa Innocentio Terzo cap. Nouit, de iudicijs, & cosi dimostra la pratica della Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, & di tutti li tempi,che chi vuol denuntiare vn peccatore alla Chiesa,& osseruare questo precetto non congrega vn Concilio, ma ricorre al Vescouo,ò al suo Vicario.

9 La nona consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la sua potestà.] Questa consideratione è vera in se, ma è ingiuriosissima insieme alla Santità di Nostro Signore, & alla santa Sede Apostolica,come se fusse solita abusare in quel modo le chiaui del Regno del Cielo. Simili sono le arti delli heretici moderni, che per fare al mondo odiosa la potestà Pontificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli fa insegnare. Et douerebbono li Venetiani istessi aborrire, & punire simili defensori.

10 La decima consideratione è, che non incorrono il dispregio delle chiaui quelli,che procurano difendersi contra tali pretense sentenze per mezo della potestà Secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza.] Questa è vna pernitiosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scandali; perche se bene quella sentenza è vera, vim vi repellere licet: cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitationi, perche deue essere forza ingiusta: che non habbia rimedio, se non la forza: che la resistenza sia incontinente: & altre, come dichiara Siluestro verbo Bellum 2. & gl'altri Dottori, che trattano questa materia, & però se non s'applica a certi particulari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendano qualcheduno, & li legano le mani, certo è che li fanno violenza, & nondimeno nõ gli è lecito far violenza alli sbirri,sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, & con aspre battiture sono costretti a vogare; chi dubita che gli si vsa gran violenza? & tutta via non dirà nessuno che habbia giuditio,che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito. parimente quando vno è forzato dal superiore o Ecclesiastico, o seculare a restituire ad altri la robba, o la fama, o seruare la fede, & le promesse, non si può dire, che colui cosi forzato possa con forza resistere,& voltarsi contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri essempij, quando tal volta i Magistrati, o Principi impongono grauezze a popoli, & li forzano a pagarle: non credo gli piaceria che alcuno insegnasse a popoli a far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle case, & nelle Città, & ne Regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza, con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza?

Ma se

Ma se si parla della forza, che vsano i Prelati quando con le censure constrengono li sudditi ad obbedire, certo è che non è lecito resistere con forza: perche se quello che non vuole vdire la Chiesa, deue essere a noi secondo il comandamento del Signore, come gentile, & publicano, certo che quello, che con forza vuole resistere alla Chiesa, deue essere a noi peggio che gentile, & publicano. Et quanto al ricorso a' Principi secolari in materia di Scommuniche, già il sacro Concilio di Trento ha prouisto, vietando espressamente, Sess. 25. cap. 3. a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati, acciò non scommunichino, ne comandino, che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora, essendo che questo non è offitio loro. Finalmente se veniamo al negotio, che hoggi si tratta, è fuora di ogni proposito l'addurre quel principio, vim vi repellere licet; perche la forza, che fa Nostro Signore alla Republica Veneta, è forza paterna, & giusta, conforme alla Scrittura, & Sacri Canoni, & vsata in ogni tempo da' Prelati di Santa Chiesa: & ha il rimedio pronto senza ricorrere a forza, ne ad aiuto de' Principi, che è l'obbedienza, & l'humiltà, senza della quale ogni altro rimedio è vano.

11 La vndecima consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sentenze non sono da temere, massime se si osseruarà la debita informatione, & cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli, quali reputano, che il Papa sia vn Dio, che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, &c.]

Questa consideratione per parlare modestamente è molto poco considerata, perche almeno hauesse detto il Gersone, che vn'ignorante può rimettersi in cose dubie al giuditio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Ma che si può rimettere a qualsiuoglia Theologo, o Giurisconsulto massime in materie di obbedienza al Sommo Pontefice, è vna grandissima temerità, poiche non è dubbio, ma certissimo, che in cose dubie si ha da obedire al superiore; & all'hora solo non si ha da obedire, quando è certo, & chiaro, che il superiore comanda cose contrarie al comandamento di Dio. & poi quanti Theologi, ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, o per malitia si possono ingannare? & se vno ti insegna in vn modo, & l'altro al contrario, a chi ti rimettarai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vna sentenza, il Reo potesse scusarsi dall'obbedienza, perche vn Giurisconsulto, ò vn Theologo in conscienza sua gl'ha detto, che quella sentenza non si ha da osseruare: quanto meno dunque si deue tolerare questo in materia dell'obbedienza al Vicario di Christo, al quale tutti i Christiani iure diuino sono obligati di essere soggetti, & obbedienti? Et se li deboli tengano, che il Papa sia vn Dio, & che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra: più piace all'onnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei, che parendogli esser sauij

procurano di sbassare l'autorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti gli heretici. Non è gran cosa che il Papa sia stimato vn Dio in terra, poiche di tutti li Principi dice il Salmo: Ego dixi Dij estis, ne è inconueniente che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, poiche Christo ha detto: Quodcunque ligaueris super terram, erit ligatum, & in Cælis. Il che però si dichiara, & s'intende sanamente da' veri, & dotti Catholici. & in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del Sommo Pontefice, che pochi arriuano a capirla, perche può fare tutto quello che è necessario a condurre le anime in Paradiso, & può leuare tutti gl'impedimenti, che il Mondo, o il Demonio con tutta la loro forza, ò astutia possino opporre. onde San Cyrillo citato da San Tomaso nell'Opuscolo de primatu Petri dice, che si come Christo hebbe dal Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa: cosi Christo diede a San Pietro, & alli suoi successori pienissima potestà sopra tutta la Chiesa.

12 La Duodecima consideratione è, che quelli fomentano il disprezio delle chiaui, i quali douendo resistere all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro,& s'impediscono l'vn l'altro. La verità è, che si deue tentare ogni via fauorabile, & humile con il Sommo Pontefice, quando male informato pronuntia ingiuste sentenze, ma se la humil diligenza non gioua, si deue dar di mano ad vna virile, & animosa libertà.] Questa consideratione era molto a proposito a tempo del Gersone; perche essendo allhora vn scisma di tre Papi, de' quali ciascuno fulminaua sentenze di scommuniche contro li seguaci dell'altro. In quel tempo era bene,che i fideli si vnissero a leuare lo Scisma, & poco si curassero di quelle scommuniche, poiche non era certo chi di loro fusse il Vicario di Christo, & non ostante quelle scommuniche attendessero al negotio dell'vnione della Chiesa. Ma hora che per gratia di Dio habbiamo vn Papa solo, & quello indubitato, & certo, questa consideratione non è a proposito: ne ad altro serue,che a fare vn nuouo scisma de' membri contro del capo loro.

RISPOSTA

RISPOSTA AL SECONDO OPVSCVLO del Gersone, intitolato: Essame di quella assertione, Sententia Pastoris etiam iniusta est timenda.

NEL secondo opusculo l'istesso Giouan Gersone riferisce; che vn certo Commissario Apostolico in vn suo processo publico pose la seguente assertione. Le nostre sentenze quantunque fossero ingiuste, si debbano osseruare, & temere.] Sopra la quale assertione fa vna censura diuisa in più propositioni, & sono le seguenti.

Prima, questa assertione è falsa. Seconda, questa assertione è impossibile. Terza, questa assertione è erronea, quanto a' costumi. Quarta, questa assertione è sospetta di heresia. Quinta, questa assertione rende il suo Autore sospetto nella Fede, & però deue esser chiamato in giuditio, acciò dechiari, o ritratti la sua senteza, & se sarà pertinace nel suo parere si dourà lassare in mano della giustitia secolare.

Questo è in somma il giuditio del Gersone, il quale come sia troppo rigoroso si vederà dal discorso seguente. Quel Commissario, ò vero, o finto che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser temute, conforme al detto di San Gregorio, aggionse, che doueuano ancora essere osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiognere quelle parole, nondimeno non sono degne di vna censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commissario, & di ambedue con breuità discorreremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste: perche pare che habbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere, & pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste, ma valide, come si raccoglie dal Gratiano 11. quest. 3. per totum. A questo si risponde, che il Commissario ha parlato in quel senso, che parla San Gregorio, & i sacri Canoni. Et si come San Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, o ingiusta che sia, si ha da temere: & se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si ha da temere, ma solo quella, che non è nulla, se bene è ingiusta. Cosi dalle parole del Commissario non si ha da raccorre, che tutte le sentenze si hanno

da temere, ma ſolo quelle, che non ſono inualide manifeſtamente, ſe bene ſono ingiuſte. In ſomma la calumnia, che ſi dà alle parole del Commiſſario, ſi potria dare anco alle parole di Santo Gregorio. Secondariamente riprende il Gerſone, che il Commiſſario habbia detto, che le ſentenze ſue, ſe bene fuſſero ingiuſte ſi deueno temere, & oſſeruare. Perche altra coſa è oſſeruare, altra coſa è temere. L'iniquità del Tiranno ſi può temere, ma non oſſeruare. Et chi dice, che l'iniquità ſi debbia oſſeruare, dice il falſo, & ſta in errore. A queſto ſi riſponde, che il Commiſſario (per quanto ſi può credere) non parlaua del comandamento di qualche coſa ingiuſta, ma parlaua della ſentenza della ſcommunica, in quãto è vna pena, che priua l'huomo della participatione de' Sacramenti, & della conuerſatione de' fedeli, & in queſto ſenſo ſi può dire beniſſimo, che la ſentenza della ſcommunica ingiuſta ſi deue temere, & oſſeruare; perche non ſono coſe diuerſe temere la ſcommunica, & oſſeruare la ſcommunica: perche chi la teme ſi aſtiene dalla participatione de' Sacramenti, & dalla conuerſatione de' fedeli, & coſi l'oſserua, & chi non l'oſſerua, ma pratica con i fedeli, & participa i Sacramenti non la teme. Si che il Gerſone ha preſo equiuocatione fra la ſentenza, che comanda qualche coſa, & la ſentenza che priua di qualche coſa, & hauendo ſopra l'equiuocatione fondato il ſuo diſcorſo, non è marauiglia ſe l'ha fondato in aria. Ma poniamo caſo che il Commiſſario habbia parlato della ſentenza, che comanda qualche coſa ſotto pena di ſcommunica: ancora in queſto modo non ha parlato male: perche quella tale ſentenza, ouero comanda vna coſa chiaramente buona; come reſtituire la robba d'altri; o vna coſa chiaramente mala, come rubbare, o beſtemmiare, o vna coſa della quale è dubbio ſe ſia, ò non ſia mala, come andare alla guerra, che è dubbio ſe ſia giuſta, ò ingiuſta. Se comanda coſa chiaramente buona, ſi ha da oſſeruare, & temere, cioè ſi ha da oſſeruare, facendo quello, che ſi comanda per timore di non caſcare nella ſcommunica, & può eſſere, che tale ſentenza ſia ingiuſta, non hauendo preceduto tre monitioni, ſe bene ſia valida, perche comanda vna coſa buona, & è fulminata da chi ha poteſtà di fulminarla, & è preceduta almanco vna monitione, ſe la ſentenza è dubbia, ſe comandi coſa mala, ò non mala, ſi ha da oſſeruare, & temere, perche in caſo di dubbio, deue il ſuddito ſtare al giuditio del ſuperiore, e non al proprio, come di ſopra ſi è detto, & è dottrina commune de' ſanti Padri. Se la ſentenza comanda vna coſa, che chiaramente ſia peccato, allhora non ſi deue oſſeruare, ne temere, & chi diceſſe, che ſi deue oſ-

ſeruare

seruare saria in errore, e di tale assertione sariano vere le cinque propositioni del Gersone, perche senza dubbio è falso, che vna sentenza, che obliga a peccare si habbia da osseruare, & anco è impossibile, che vna sentenza commandi vn peccato, & obblighi all'osseruanza, & di più è sentenza erronea quanto a costumi, perche insegna a far male; & anco quanto alla fede, perche chi dice, che sia lecito a far male, è heretico, & se non si pente, si deue dare alla giustitia seculare, acciò sia punito come merita. Et questa tal sentenza, non solo non si deue osseruare, ma ne anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere eos, qui occidunt corpus: & più tosto ha l'huomo da morire, che osseruare vna tal legge. Onde non si troua quel quarto membro, che il Gersone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debbia, ò si possa temere, ma non osseruare, parlando del timore, che induce all'osseruanza. Se bene si può hauere vno spauento naturale del Tiranno, che commanda l'iniquità. Ma ne anco in questo ha errato il Commissario, perche sempre ha parlato della sentenza ingiusta, ma valida, quale non è questa, che commanda il peccato, la quale è notoriamente nulla. Ecco dunque come tutto il discorso del Gersone è fondato in aria, & chi l'ha tradotto, & messo in luce per insegnare a Venetiani a dispregiare la sentenza giusta, & valida del Sommo Pontefice, ha dimostrato di hauere più malignità, che giuditio.
Aggiogne a questo discorso il Gersone alcune propositioni, per mostrare quello, che può, & deue fare il Re Christianissimo, per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, delle quali propositioni non è necessario, che discorriamo in questo luogo. Prima, perche tutte si fondano in quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa, perche non per altro vuole il Gersone, che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, ne' quali fondaua allhora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perche crede, che quei Canoni essendo de' Concilij non siano soggetti alla volontà, & potestà del Pontefice. Hora questo principio è stato dichiarato falso, ne crediamo, che i Venetiani lo possino hauere per vero. Secondo, perche dopò i tempi del Gersone nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo, fu derogato alla prammatica, che defendeuano le Chiese Gallicane, & furono fatti i concordati fra il Sommo Pontefice Leone, & il Re Christianissimo: & così hora non si nomina più la libertà Gallicana contra il Sommo Pontefice, anzi il Rè Christianissimo, & tutti li Vescoui di Francia conseruano pace, & vnione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana, & con il Padre loro che è

il Papa

il Papa Vicario di Christo, & successore di San Pietro. Terzo perche la libertà Gallicana, della quale scriue il Gersone non ha che fare niente con la libertà, che hora pretende la Republica Veneta, poiche quella si fondaua ne' Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni, cosi antichi come moderni.

LAVS DEO.